



**CONSORZIO  
ASMEZ**

## **RASSEGNA STAMPA**



**DEL 15 DICEMBRE 2008**

INDICE RASSEGNA STAMPA

**NEWS ENTI LOCALI**

LA GAZZETTA UFFICIALE DEGLI ENTI LOCALI .....	4
BRUNETTA, È LA CORTE GIUSTIZIA UE CHE CI CHIEDE EQUIPARAZIONE .....	5
DA PICCOLI COMUNI 30.000 MAIL A BARROSO PER ENERGIA RINNOVABILE .....	6
AL VIA PIANO REGIONALE DI E-GOVERNMENT .....	7
"P.A. CHE FUNZIONA", REGIONE PREMIATA PER PROGETTO LAB.NET .....	8
ANCI, NO AUMENTO AGGIO PER CONCESSIONARIE RISCOSSIONE TRIBUTI .....	9
REGIONE, APPROVATA LA NUOVA LEGGE SUL LAVORO .....	10
IL 5 PER MILLE TORNA ALLE ATTIVITÀ SOCIALI COMUNALI.....	11

**IL SOLE 24ORE**

LA RECESSIONE PEGGIORERÀ I CONTI .....	12
L'«ANZIANITÀ» RIAPRE I BATTENTI .....	13
<i>Uscita a gennaio dopo gli stop di quest'anno, poi arrivano le «quote»</i>	
DECIBEL, REGIONI IN RITARDO .....	14
<i>Nessun ente ha rispettato tutti gli obblighi anti-baccano</i>	
SERVONO NUOVE REGOLE PER LA PROGETTAZIONE.....	15
LE CITTÀ NELLA MORSA DEL RUMORE.....	16
<i>Sei capoluoghi su dieci hanno la «zonizzazione» ma mancano interventi concreti</i>	
RILIEVI A TAPPETO SOLO IN 38 CENTRI.....	17
ASFALTO E BARRIERE LE MISURE BASE .....	18
NEL MIRINO BAR E LOCALI PUBBLICI.....	19
TUTTI SALVI GLI ENTI INUTILI DA TAGLIARE .....	20
<i>Nulla di fatto per gli organismi non economici con meno di 50 dipendenti</i>	
LA FINANZIARIA SI PREPARA ALL'APPROVAZIONE DEFINITIVA .....	21
<i>MAGRO BOTTINO - Sono solo 33 le leggi, soprattutto di conversione, giunte al traguardo nei primi sette mesi della legislatura</i>	

**IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI**

CONDONI NON PAGATI, IL FISCO INCASSERÀ SOLO IL 30% DELLE RATE .....	22
<i>L'Economia: i tassi medi di riscossione non permettono stime più ottimistiche</i>	
CON IL DL ANTI-CRISI ESPROPRIO FACILE E ACCESSI IN BANCA.....	23
<i>TRASPARENZA - Dopo 60 giorni dalla notifica della cartella l'agente può consultare i dati finanziari e postali del contribuente<sup>23</sup></i>	
CONTRIBUENTI A RISCHIO CONFISCA .....	24
<i>Sequestro conservativo e ipoteche applicabili anche a tributi e interessi</i>	
PACE CON IL FISCO A COSTI LEGGERI .....	25
<i>Adesione agli inviti con sanzioni a un ottavo del minimo: sconto forse eccessivo</i>	
SEGRETARI, STIPENDI SOTTO ESAME .....	26

*Corte dei conti allenata sull'uso estensivo del «galleggiamento»*

LA MALATTIA RIDUCE LA POSIZIONE .....	27
LA NUOVA PROROGA TARSU CONGELA IL PASSAGGIO A TIA .....	28
SULLA TASSA RIFIUTI DELLE SCUOLE AL VIA L'ITER SUI VECCHI DEBITI .....	29
COMUNI ONLINE ANCHE NEL SUD .....	30
GLI AIUTI VANNO RIMBORSATI.....	31

*Stretta sul recupero dell'esenzione Irpeg per le ex municipalizzate*

IL CONDONO NON SALVA DALLA RICHIESTA .....	32
NOTIFICHE IN ARRIVO ENTRO IL 29 MARZO 2009.....	33

*LA PROCEDURA - Il versamento delle somme e degli interessi non può essere dilazionato né sospeso in sede amministrativa o giudiziale*

STOP AL LEASING FINANZIARIO PER CHI SFORA IL PATTO .....	34
CONSIGLIERI CON ACCESSO SELETTIVO .....	35
BANDI PER VIGILI, LA PATENTE DI TIPO A È DISCRIMINATORIA .....	36

*IL PRINCIPIO - Secondo i giudici la richiesta del requisito ha disincentivato le donne perché solo il 10% di loro è in possesso del documento*

IL DISCIPLINARE FISSA I CONFINI DELLE VARIANTI .....	37
------------------------------------------------------	----

*I LIMITI - L'offerta dell'impresa non può modificare gli aspetti strutturali del progetto definitivo dell'amministrazione*

#### **IL SOLE 24ORE AFFARI PRIVATI**

BLOCCATE LE NUOVE ECOPIAZZOLE .....	38
-------------------------------------	----

*In attesa di una delibera dell'Albo gestori non possono operare*

#### **ITALIA OGGI**

REGIONI, PARACADUTE ALLE IMPRESE .....	39
----------------------------------------	----

*Ok a investimenti e garanzie contro le turbolenze finanziarie*

PAGO LA MULTA MA FACCIO LA CAUSA .....	41
----------------------------------------	----

*Il diritto alla difesa deve essere sempre esercitabile*

#### **CORRIERE DELLA SERA**

IL FEDERALISMO IN AFFANNO.....	42
--------------------------------	----

#### **CORRIERE ECONOMIA**

I DERIVATI SONO I «SUBPRIME» DEL SINDACO.....	43
-----------------------------------------------	----

*Debiti a rischio per 35 miliardi: da Reggio a Varsala, passando per la Regione Lombardia*

I COMUNI E QUELLE CARTE IN PROCURA .....	45
------------------------------------------	----

*Milano, Verona, Firenze: è in arrivo la svolta delle inchieste giudiziarie sui bilanci cittadini*

#### **CORRIERE ECONOMIA MEZZOGIORNO**

FEDERALISMO FISCALE, MEGLIO SOSPENDERLO .....	47
-----------------------------------------------	----

#### **LA GAZZETTA DEL SUD**

I PICCOLI COMUNI, UNA RISORSA PER L'INTERO TERRITORIO CALABRESE .....	48
-----------------------------------------------------------------------	----

## NEWS ENTI LOCALI

### PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

# La Gazzetta ufficiale degli enti locali

Dalla gazzetta ufficiale n. 289 dell'11 dicembre segnaliamo i seguenti documenti:

- **Ordinanza 3 dicembre 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri** - Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3719).

- **N. 3 decreti del Ministero della difesa dell'11 settembre**: Dismissione dei beni del demanio militare aeronautico dell'aeroporto di Verona Villafranca, dell'aeroporto «A. Papola» di Brindisi Casale e dell'aeroporto «Sant'Angelo» di Treviso.

- **Deliberazione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 6 novembre**: Avvio di una indagine conoscitiva sui produttori di contenuti nel settore delle comunicazioni elettroniche. (Deliberazione n. 626/08/CONS).

## NEWS ENTI LOCALI

### PENSIONI

## Brunetta, è la Corte giustizia Ue che ci chiede equiparazione

È la Corte di Giustizia Europea che ha indicato all'Italia il problema della equiparazione dell'età pensionabile tra uomo e donna, non è quindi una proposta estemporanea del solo ministro della Funzione pubblica. È quanto fa osservare lo stesso ministro Brunetta. "La Corte di Giustizia Europea, con la Sentenza del 13 novembre u.s., ha condannato l'Italia -questa la precisazione- per la violazione dell'art. 141 del Trattato UE che riguarda la parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. La Corte di Giustizia, su ricorso

della Commissione della Comunità europee, è stata chiamata a pronunciarsi sul quadro giuridico pensionistico applicato ai dipendenti pubblici italiani per i quali, secondo il combinato disposto dall'art. 5, n. 1, e della tabella A del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 503, l'età normale per il pensionamento di vecchiaia è di 60 anni per le donne e di 65 per gli uomini. Secondo la Corte è vero che l'art. 141, n. 4, del Trattato autorizza gli Stati membri a mantenere o ad adottare misure che prevedano vantaggi specifici, diretti a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali, al fine di assicurare una piena uguaglianza tra uomini e donne nella

vita professionale, ma da questo non se ne può dedurre che questa disposizione consente la fissazione di una tale condizione di età diversa a seconda del sesso. Infatti, i provvedimenti nazionali contemplati da tale disposizione debbono, in ogni caso, contribuire ad aiutare la donna a vivere la propria vita lavorativa su un piano di parità rispetto all'uomo e poiché la pensione in Italia viene calcolata - osserva la Corte - sulla base degli anni di servizio prestati e in base all'ultimo stipendio del dipendente pubblico, costringendo le donne ad andare in pensione 5 anni prima degli uomini, le si condanna di fatto a percepire una pensione inferiore.

Pertanto, sostiene la Corte, 'mantenendo in vigore una normativa in forza della quale i dipendenti pubblici hanno diritto a percepire la pensione di vecchiaia a età diverse a seconda che siano uomini o donne, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi di cui all'art. 141 CÈ. A seguito della sentenza, che mette in mora l'Italia nei confronti dell'Europa, i Ministeri interessati (Funzione pubblica, Politiche comunitarie, Economia ed Esteri) si sono riuniti al fine di adottare le opportune misure per studiare le misure volte ad ottemperare alla sentenza della Corte'.

## NEWS ENTI LOCALI

### CLIMA

#### Da piccoli comuni 30.000 mail a Barroso per energia rinnovabile

**L'**iniziativa promossa da Piccoli Comuni di una petizione europea on-line in difesa del clima e delle rinnovabili ha trovato la risposta entusiastica di trentamila e-mail a 24 ore dal lancio. "La rete ha dimostrato grande sensibilità e attenzione ai temi cruciali del cambiamento climatico e delle rinnovabili -afferma orgoglioso il Portavoce di Piccoli Comuni, Virgilio Caivano-. I giovani hanno davvero a cuore i problemi legati al clima e guardano al futuro delle fonti energetiche rinnovabili come una grande occasione da non sprecare. La politica italiana, dove vincono sempre tutti e non perde mai nessuna ha dimostrato ancora una volta di essere in ritardo e di guardare al futuro con lo sguardo rivolto al passato". Un numero incredibile di e-mail è partito dall'Irlanda, dalla Svezia e perfino dagli Stati Uniti.

## NEWS ENTI LOCALI

### SICILIA

# Al via piano regionale di e-government

La Regione Sicilia ha presentato oggi il suo "Piano industriale per l'e-Government" con lo scopo di semplificare l'azione amministrativa e garantire al cittadino servizi digitali a valore aggiunto. Nello specifico, il nuovo progetto prevede nuovo portale Internet, la diffusione della posta elettronica certificata e della firma digitale, la strutturazione di sistemi di e-learning e formazione a distanza, la creazione di uno sportello telematico con moduli scaricabili e, infine, il varo di una legge per la semplificazione delle procedure amministrative. Altro punto chiave è la riduzione del digital divide interno. "Di rilevanza strategica al fine di incentivare l'impiego delle tecnologie informatiche nella Pubblica amministrazione e per l'attività delle imprese - si legge nel piano - è la banda larga. Gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività e con altre agevolazioni". Il piano prevede, infine, una Ras (Rete Amica della Regione), una rete di postazioni remote assistite, allocate in tutti i Comuni, da cui imprese e cittadini possono interrogare gli Urp ed ottenere risposta in via telematica.

## NEWS ENTI LOCALI

### SARDEGNA

### "P.A. che funziona", regione premiata per progetto Lab.Net

**S**i è conclusa a Firenze l'undicesima edizione di "Dire%Fare - La pubblica amministrazione che funziona", rassegna a livello nazionale promossa dalla Regione Toscana e dall'Anci Toscana, che ha assegnato ai migliori progetti presentati il Premio Città Ideale 2008 che promuove e mette in rete gli elementi più innovativi delle autonomie locali e della pubblica amministrazione. Tra i vincitori della rassegna anche la Regione Sardegna, in qualità di capofila del Progetto LAB.net, iniziativa finalizzata alla valorizzazione del patrimonio architettonico presente nei centri storici urbani delle zone transfrontaliere della Sardegna, della Corsica e della Toscana.

## NEWS ENTI LOCALI

### CRISI

### **Anci, no aumento aggio per concessionarie riscossione tributi**

«**S**concerto e contrarietà». Così l'Anci ha commentato l'ipotesi di innalzamento al 10 per cento dell'aggio che dovrà essere riconosciuto per la riscossione dei tributi e delle entrate in genere, previsto dal decreto legge 185 del 2008 (il cosiddetto decreto anticrisi). Una maggiorazione, si sottolinea, che sarà a carico dei contribuenti e dei Comuni. L'Associazione che riunisce i Comuni italiani si dice, quindi, "fortemente contraria" a questa misura che definisce "iniqua, dal momento che innalza di diritto una percentuale sulla riscossione di tasse che comunque sono bloccate fino all'attuazione del federalismo fiscale, scaricando quindi sui contribuenti e sugli Enti locali un ulteriore aggravio, peraltro non giustificato". Secondo l'Associazione dei Comuni italiani la disposizione interviene inoltre, limitandola, nell'autonomia contrattuale dei Comuni con i concessionari, imponendo di fatto di modificare contratti anche pluriennali già avviati. Un intervento, rileva ancora l'Anci, che risulta "grave anche dal punto di vista degli equilibri di bilancio degli Enti locali, che si vedono ulteriormente vessati da una disposizione sulla quale non sono mai stati coinvolti preventivamente, nonostante li riguardi direttamente".

## NEWS ENTI LOCALI

### PIEMONTE

# Regione, approvata la nuova legge sul lavoro

È stata approvata dal Consiglio regionale del Piemonte la legge, di iniziativa della Giunta, "Norme in materia di promozione dell'occupazione, di qualità, sicurezza e regolarità del lavoro", che definisce gli obiettivi e gli strumenti di politica del lavoro della Regione Piemonte. La legge riunisce in un unico testo le disposizioni legislative regionali in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego, integrate ed adeguate alla riforma del titolo V della Costituzione, alla normativa comunitaria e statale e allo

Statuto, introducendo nuove norme nell'attuale contesto di trasformazione del mercato del lavoro e delle sue regole. "Il riassetto complessivo della normativa sul lavoro - afferma la presidente Bresso - rientrava nel nostro programma di governo, perché era necessario rivedere una legislazione ormai 'invecchiata'. Una legge unica su questa materia facilita la gestione di norme complesse, semplificandole e aggiornandole, e assume una rilevanza ancora maggiore in un momento di crisi come quello attuale che ripropone il tema del

lavoro in modo drammatico. Mi auguro che questo sia il preludio a un riordinamento della legislazione anche a livello nazionale per ridefinire gli strumenti del welfare e del lavoro, ad esempio ampliando le garanzie a tutela dei lavoratori atipici e temporanei come abbiamo chiesto al Ministro Scajola". "La legge approvata oggi - dichiara l'assessore regionale al Lavoro, Teresa Angela Migliasso - intende promuovere l'occupazione, la sua qualità e stabilità, la sicurezza del lavoro e sul luogo di lavoro, valorizzando il ruolo degli enti locali e

riconoscendo l'importanza del metodo della concertazione con le parti sociali, perseguendo la lotta al lavoro nero, come pre-requisito per combattere ogni forma di sfruttamento, promuovendo la responsabilità sociale delle imprese. La nuova normativa si propone inoltre di rimuovere ogni ostacolo alla parità di accesso e alle discriminazioni di qualunque tipo, nel concreto rispetto dei principi costituzionali e comunitari troppo spesso disattesi".

## NEWS ENTI LOCALI

### WELFARE

# Il 5 per mille torna alle attività sociali comunali

Il ministero dell'Interno comunica l'avvenuto pagamento ai Comuni, da parte del dipartimento Affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale - delle quote spettanti a titolo di destinazione del 5 per mille dell'Irpef dell'anno 2006, relativo al periodo di imposta 2005, per un importo complessivo di circa 37 milioni di euro. Va quindi ricordato che, in base alle disposizioni dell'articolo 63-bis, comma 1 lettera d), del Dl 112/2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge 133/2008), per l'anno 2009, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al 2008, la destinazione del 5 per mille dell'Irpef tornerà a finanziare, in base alla scelta del contribuente, le attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente stesso. La principale novità rispetto al 2006 è nell'obbligo, a carico anche dei Comuni, della redazione di un apposito e separato rendiconto sulla destinazione delle somme.

**IL FUTURO DEL SISTEMA**

# La recessione peggiorerà i conti

È giusto, oltre che doveroso, preoccuparsi degli effetti della recessione sui bilanci delle famiglie; si corre però il rischio di trascurare le conseguenze che la stessa potrà avere sulle future pensioni degli italiani e sugli equilibri finanziari del sistema pensionistico. Certo la crisi accorcia gli orizzonti e rende l'oggi più incalzante del domani. Tuttavia una riflessione può contribuire a mettere in luce alcune scomode verità e aiutare i politici a non intraprendere scorciatoie, scambiandole per soluzioni ideali. Gli effetti previdenziali della recessione dipenderanno dalla sua durata. Pochi mesi di variazione negativa del Pil possono essere facilmente assorbiti. Se però la recessione si trasformasse in una crisi di durata pluriennale, i suoi effetti sarebbero molto più gravi e, in taluni casi, devastanti. La recessione colpisce infatti duramente i redditi da lavoro i quali - attraverso i contributi - costituiscono la principale fonte di finanziamento delle pensioni e produce effetti di genera-

zione difficilmente accettabili. Le generazioni oggi già pensionate o prossime al pensionamento dovrebbero infatti uscirne abbastanza "indenni" perché la loro pensione è di tipo retributivo e quindi relativamente poco influenzata dall'andamento dell'economia. Ciò implica che nel breve periodo gli effetti della crisi tendono a dispiegarsi principalmente sui conti dell'Inps: se il lavoro diminuisce, le entrate contributive si riducono, mentre la spesa pensionistica potrebbe restare costante (o aumentare per effetto di un maggiore ricorso alle anzianità, anche incoraggiato dalle imprese con eccesso di personale); ne risulta un peggioramento del bilancio che rende necessario l'intervento dello Stato. Se il periodo recessivo è di breve durata, l'entità di un simile intervento non risulta però molto cospicua. Certo, la recessione moltiplica le "domande" e rende più difficili gli interventi di sostegno delle pensioni più basse (assistenziali), che si troveranno a competere con altri interventi di tipo soli-

daristico, ma in ogni caso non dovrebbe intaccare la generalità delle pensioni retributive. Il discorso si aggrava per le giovani generazioni. Per queste, la pensione dipenderà strettamente dai contributi versati e dal "rendimento" che la formula contributiva assegna loro, che, per l'appunto, dipende dalla crescita del Pil (il rendimento è la media geometrica quinquennale del tasso di variazione del Pil). Se il Pil non cresce (in termini reali) i contributi accumulati non maturano alcun rendimento e se, come capita in recessione, il Pil addirittura diminuisce il rendimento è negativo, il che - a parità di altre condizioni - riduce il capitale accumulato e abbassa l'importo della pensione. Questa amara constatazione non ci può certo consolare, ma serve a fare giustizia di una falsa illusione che, complice la crisi finanziaria, è parsa rafforzarsi recentemente. E cioè che le pensioni finanziate con capitalizzazione "vera", e non nozionale, ossia con risorse investite nei mercati finanziari, siano sempre un

"cattivo affare" rispetto alle pensioni pubbliche finanziate a ripartizione e agganciate al Pil. Purtroppo la crisi che stiamo attraversando tocca tutte le dimensioni dell'economia, da quella finanziaria, a quella demografica (invecchiamento) a quella economica (tassi crescita negativi). Di fronte a questi shock, che investono tutto il sistema economico, difendere tutti è impossibile e, se si cerca di farlo, si finisce soltanto con l'aumentare il debito, e quindi col peggiorare ulteriormente la posizione relativa delle generazioni giovani e future. Dal punto di vista politico, il succo di tutto ciò è che in tempi difficili bisogna concentrare le scarse risorse disponibili sui più deboli, che oggi si trovano più tra i giovani che tra gli anziani, anziché disperderle promettendo un salvagente a tutti, ben sapendo che non sarà chi promette oggi ma chi governerà domani a dover onorare tali promesse.

**Elsa Fornero**

WELFARE - Le novità del 2009

# L'«anzianità» riapre i battenti

*Uscita a gennaio dopo gli stop di quest'anno, poi arrivano le «quote»*

**L**o stop al divieto di cumulo; una finestra di uscita, quella del 1° gennaio, particolarmente ampia; il nuovo "gradino" delle anzianità; l'ulteriore aumento di un punto percentuale dell'aliquota dei collaboratori "puri". Sono queste le principali novità con le quali si dovranno confrontare lavoratori e pensionati a partire dalle prossime settimane. Si tratta - con la sola eccezione delle modifiche alle regole per il cumulo di pensione e altri redditi da lavoro, giunte con il decreto legge approvato la scorsa estate - della "fase due" della riforma Damiano, con la quale era stato, tra l'altro, superato il nodo del cosiddetto scalone delle pensioni di anzianità. **Le uscite di gennaio** - Chi vuole (e può) lasciare il lavoro a gennaio 2009 dovrà presentare la domanda entro fine mese. Difficile stimare quanti lavoratori coglieranno questa opportunità. Di certo non pochi, specie tra coloro che hanno le carte in regola per il ritiro anticipato e che nel corso del 2008 hanno dovuto mordere il

freno in quanto le finestre sono rimaste praticamente chiuse (di fatto servivano 40 anni di contributi e 57 di età). Con la prima finestra del 2009 le maglie diventano più larghe. Secondo il calendario fissato dalla legge 247/07, le porte del pensionamento anticipato si aprono per chi ha contributi per almeno 35 anni, combinati con la nuova soglia di età (58 anni) valida fino al 30 giugno del 2009. Condizioni sono meno favorevoli per i lavoratori autonomi che solo a partire da luglio potranno mettersi in pensione con meno di 40 anni di contributi. **La vecchiaia** - Da quest'anno anche i pensionati di vecchiaia devono fare i conti con le finestre. La decorrenza, che fino a tutto il 2007 era fissata dal mese successivo al compimento dell'età (60 anni per le donne, 65 per gli uomini), è ritardata di un certo numero di mesi con lo stesso calendario previsto per coloro che maturano il trattamento di anzianità con almeno 40 anni di contributi. A gennaio, quindi, potranno mettersi in pensione i

lavoratori dipendenti che hanno maturato il requisito anagrafico e contributivo (almeno 20 anni di versamenti nel sistema retributivo e misto) entro il 30 settembre scorso. Mentre per artigiani, commercianti e agricoltori le stesse condizioni devono risultare soddisfatte con tre mesi di anticipo, vale a dire entro il 30 giugno del 2008. Il raggruppamento delle uscite in quattro scaglioni annuali realizza di fatto un ritocco all'insù dell'età pensionabile sulla quale si continua a discutere. Va inoltre ricordato, che dopo la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che ha censurato le differenze di età tra uomini e donne nel pubblico impiego, il Governo dovrà valutare un intervento per unificare gli attuali limiti. **La «prima quota»** - Dal primo luglio scatterà il nuovo sistema delle quote. Per accedere alla pensione di anzianità, i dipendenti (pubblici e privati) dovranno arrivare a quota "95" combinando 60 anni di età e 35 di contributi oppure 59 anni di età di e 36 di versa-

menti. I requisiti sono più severi per i lavoratori autonomi iscritti all'Inps: per loro infatti la quota è fissata a "96". Ciò significa che dovranno avere 61 anni di età e 35 di contribuzione o in alternativa 60 anni di età e 36 di versamenti. Questa fase durerà fino al 31 dicembre 2010, dopo di che le quote saliranno a "96" e "97", rispettivamente per dipendenti e autonomi. **I collaboratori** - Sul fronte dei contributi, invece, va segnalato che da gennaio aumentano i versamenti per i collaboratori "puri", cioè quelli iscritti in modo esclusivo alla gestione separata Inps. Per loro l'aliquota complessiva passa dal 24.72 al 25,72 (lo 0,72% rappresenta la quota di maternità e malattia). Nulla cambia, invece, per gli altri collaboratori - cioè gli iscritti ad altra gestione obbligatoria e i già pensionati - per i quali l'aliquota resta ferma al 17 per cento.

**Sergio D'Onofrio**

## IL CASO

### In uscita anche le donne del contributivo

Con la finestra di gennaio arriva anche il primo via libera per le donne che si sono avvalse della speciale opzione per il sistema contributivo prevista dalla riforma Maroni e confermata dalla legge 247/2007 sul Welfare. Un sistema che consente un ritiro anticipato, compensato però da un assegno più basso. L'Inps ha stabilito che in questi casi si applica il regime delle finestre previsto per i pensionamenti di anzianità maturati con meno di 40 anni di contributi. La pensione decorre quindi dal mese prossimo se i requisiti (57 di età e 35 di contributi) per le dipendenti sono stati raggiunti entro il 30 giugno del 2008.

**IL SOLE 24ORE – pag.6**

**INQUINAMENTO ACUSTICO/1- Normative nazionali e locali - Differenze** - I criteri per la classificazione acustica variano fortemente in tutta Italia

# Decibel, Regioni in ritardo

*Nessun ente ha rispettato tutti gli obblighi anti-baccano*

**R**egioni in rincorsa nel contrasto all'inquinamento acustico. Praticamente nessuna è del tutto in regola, ma la maggioranza - con qualche eccezione al Sud e nelle Isole - ha adempiuto ai principali compiti, per quanto spesso con oltre un decennio di ritardo. Le Regioni, infatti, hanno un'ampia autonomia in materia, che è loro conferita dalla norma base nazionale (la legge n. 447 del 1995) e che esse tentano spesso di "allargare" interpretando i principi costituzionali più recenti. Quasi tutte hanno varato leggi quadro in materia, demandando poi alle delibere le regole di dettaglio. Mancano di una legge quadro - e si attendono quindi ai principi di quelle nazionali - soltanto Calabria, Campania, Molise, Sardegna e Sicilia. Quest'ultima, anzi, ha demandato tutte le sue funzioni in materia all'Agenzia regionale per l'ambiente. Ma anche la legge della Basilicata è superata, in quanto antecedente alla legge nazionale. La

funzione principe delle Regioni è senza dubbio tracciare le linee guida per la classificazione acustica comunale, cioè le indicazioni su come suddividere il territorio di ogni municipio in più zone, a ciascuna delle quali sia attribuita una classe di inquinamento acustico massimo raggiungibile, in termini sia di singolo rumore emesso che di somma dei rumori contemporaneamente immessi nell'ambiente. Qual è lo stato dell'arte? Delibere e regolamenti per la zonizzazione sono stati approvati un pò dovunque, fatta eccezione per Basilicata, Calabria, Molise e Friuli Venezia Giulia. In quest'ultima Regione, però, si è in attesa solo della ratifica finale. Mentre, l'Abruzzo dovrà aggiornare le regole, in conseguenza alla legge n. 23 del 2007, e il Veneto risente di norme superate. Inoltre, va detto che l'opera delle Regioni è del tutto inutile se i Comuni non la applicano sui loro territori, come troppo spesso capita. Situazione un pò più carente per i piani di risanamento

acustico, di cui questi enti possono comunque stabilire i livelli di priorità e che procedono un pò più rapidi per quanto riguarda le grandi arterie viarie e gli aeroporti e più lentamente negli altri casi. Abbastanza aggiornata, invece, la redazione dei requisiti e della modulistica per i tecnici specializzati in acustica, che vengono iscritti in appositi elenchi regionali (provinciali in Puglia). Provvedimenti "ad hoc", prescritti dalla legge 447/1995 sono stati talora adottati anche su ferrovie discoteche e attività all'aperto. I criteri per la classificazione comunale acustica variano fortemente in tutt'Italia. Per esempio l'Emilia Romagna ne adotta uno "matematico", in cui le Unità territoriali omogenee (Uto) sono valutate secondo una somma di tre diversi punteggi, che variano da 1 a 3 punti. Il primo è assegnato a seconda del numero di abitanti per ettaro, il secondo e il terzo a seconda della superficie delle attività commerciali e di quelle industriali rispetto a quella

dell'Uto. In Lombardia la valutazione è più qualitativa che aritmetica: si tiene conto, per le classi di più difficile assegnazione (II, III e IV), di cinque parametri (entità del traffico veicolare, presenza di attività commerciale o uffici, presenza di laboratori artigianali o piccole industrie, di arterie stradali o ferroviarie, densità di popolazione). In Piemonte si escludono dalla classificazione del territorio le grandi arterie veicolari e ferroviarie, che "sballerebbero" le ripartizioni zonali. Per esse si procede a parte, creando apposite "zone cuscinetto", con una classe propria. In Campania, infine, si prendono in considerazione quattro variabili: la densità di popolazione, quella di esercizi commerciali, quella di attività commerciali e il volume di traffico. E a ciascun valore viene poi dato un voto da 0 a 3.

**Silvio Rezzonico  
Giovanni Tucci**

## **INQUINAMENTO ACUSTICO/1- Normative nazionali e locali - Costruzioni - Edifici e case a prova di rumore**

# **Servono nuove regole per la progettazione**

**L**a legge quadro risale al 1995, ma dopo 13 anni non tutti i decreti attuativi hanno visto la luce. Tra quelli mai emanati c'è, ad esempio, quello che avrebbe dovuto determinare i requisiti acustici dei sistemi di allarme sonoro e dei sistemi di refrigerazione. Un altro, invece, avrebbe dovuto disciplinare il collaudo, l'omologazione, la certificazione e la verifica periodica dei prodotti ai fini del contenimento e dell'abbattimento del rumore. La lista degli incompiuti continua con il provvedimento che avrebbe dovuto indicare i criteri per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti ai fini della tutela dall'inquinamento acustico. Qualcosa, però, si sta muovendo, anche grazie agli oltre dieci anni di applicazione del Dpcm 5 dicembre 1997 e alle esperienze che sono state nel frattempo maturate, unitamente al progresso dei materiali. Il Comune di Bologna, con il suo regolamento edilizio del

2003, poi ripreso nel 2008, ha tentato di dare una sorta di regola alla progettazione acustica degli edifici. Si tratta di indicazioni molto generiche e per certi versi fin troppo semplicistiche, che rappresentano tuttavia un primo tentativo di fornire indicazioni ai progettisti acustici e, soprattutto, costituiscono un vincolo per il progettista che è anche certificatore acustico del progetto (infatti, nel progetto si precisa che se il progetto non è realizzato come da specifiche del regolamento, è necessario il collaudo dell'opera). E questo tentativo non resterà isolato: c'è un progetto di Norma Uni nel quale pare si stia conducendo un tentativo simile e, soprattutto, esistono delle iniziative individuali di singoli costruttori che hanno definito un proprio capitolato di buona progettazione acustica. Alla luce del progresso delle conoscenze e delle tecnologie, il Comune di Abbiategrasso è arrivato a pretendere il collaudo acustico per gli edifici per i quali è richiesta l'agibilità,

collaudo atto a verificare la corrispondenza tra i valori indicati nel progetto acustico depositato in Comune e quelli effettivamente conseguiti in opera. Simili applicazioni della legge sono state previste anche dal Comune di Torino e dalla Regione Marche. La costruzione di case "a prova di rumore" ha anche un fronte giudiziario, come ha dimostrato la sentenza 2715/2007 del Tribunale di Torino. La decisione è stata la prima con la quale un costruttore è stato condannato a indennizzare l'acquirente di uno degli appartamenti che aveva realizzato. Nello specifico, la condanna ha quantificato nel 20% la minusvalenza dell'immobile oggetto di compravendita a causa di un difetto di progettazione e/o costruzione che si ripercuote in un eccessivo "rumore da calpestio". In pratica, si è riscontrato che la progettazione dell'edificio non era stata conforme al Dpcm 5 dicembre 1997 e non era corredata dalla progettazione acustica a firma di un tecnico competente così

come previsto dalla legge 447/1995, all'articolo 2. Il consulente tecnico d'ufficio aveva riscontrato una rumorosità eccessiva e non aveva individuato con esattezza l'origine del problema. Quindi il giudice - diversamente dalla prassi - ha stabilito che un intervento di risanamento non sarebbe stato possibile, poiché avrebbe comportato lavori in casa di un terzo, il condomino dell'appartamento soprastante, che non era parte in causa del processo. Per la prima volta la mancata osservanza delle disposizioni del Dpcm 5 dicembre 1997 ha avuto spazio in una sentenza, mentre in precedenza liti analoghe avevano sempre avuto un esito transattivo. Ma per ovviare al ripetersi, per la verità molto frequente, di situazioni simili - che creano disagio a moltissimi cittadini - è indispensabile offrire criteri e indirizzi generali ai progettisti acustici.

**Ezio Rendina**

**INQUINAMENTO ACUSTICO/2** - La situazione nei capoluoghi

# Le città nella morsa del rumore

*Sei capoluoghi su dieci hanno la «zonizzazione» ma mancano interventi concreti*

**S**trade trafficate e locali pubblici, linee ferroviarie e cantieri. Nelle città più grandi - rileva l'Istat - oltre metà degli abitanti è vittima del rumore. Una forma di inquinamento spesso trascurata, contro la quale non tutti i Comuni si sono ancora attivati. Oggi solo 62 capoluoghi di provincia su 103 hanno approvato la classificazione acustica del proprio territorio: il 60% del totale. Una percentuale quasi doppia rispetto al 31,5% rilevato nel 2006 sul complesso dei Comuni italiani, ma ancora lontana dalle ambizioni con cui è stata scritta la legge quadro (447/1995). Grande assente Milano, dove la zonizzazione è ancora in fase di approvazione. Spiega l'assessore all'Ambiente, Edoardo Croci: «Stiamo sviluppando un progetto partecipato che è stato già presentato ai consigli di zona, in particolare nelle aree più interessate dall'inquinamento acustico, soprattutto quello prodotto dalle infrastrutture del trasporto ferroviario e autostradale». **Il primo passo** - Con la classificazione ogni Comune divide il territorio in aree omogenee per livello di rumore. I limiti sono più bassi vicino a scuole, parchi

e ospedali (50 decibel di giorno, 40 di notte), mentre la soglia si alza nelle zone commerciali e industriali. Ma i limiti, oltre a fotografare la situazione esistente, sono anche un programma per il futuro: da seguire nelle nuove costruzioni e da utilizzare per individuare le aree da bonificare. Su questo fronte, però, le città sono più indietro, e i cittadini hanno armi spesso spuntate. Tra i pochi centri ad aver adottato un piano di risanamento ci sono Trento e Aosta (fin dal 2001) e Lucca (dal 4 ottobre scorso). Per rendere omogeneo il confronto con gli anni passati, dalla tabella a fianco sono state escluse le province sarde attive dal 2005. Ma anche negli otto "nuovi capoluoghi" ci sono iniziative di rilievo, come dimostra la zonizzazione approvata da Villacidro e quella di Carbonia, che sta definendo il programma degli interventi di bonifica. Tra gli ultimi capoluoghi in ordine di tempo ad aver adottato la zonizzazione c'è Perugia che, dopo un primo regolamento rivolto ai cittadini, ora chiede alle imprese di mettersi in regola: terminato il confronto con i loro rappresentanti, si decideranno gli interventi da realizzare

entro sei mesi. **Dietro i ritardi** - Non sempre la mancata classificazione del territorio comunale è colpa del Comune. A Bolzano la zonizzazione è stata prodotta, ma non è stata approvata in attesa che la Provincia definisca i criteri di bonifica. E la situazione è simile a Siracusa, dove manca la legge regionale di riferimento, e a Trieste, dove non c'è la normativa regionale con i criteri e le modalità per la zonizzazione. Il numero di Comuni in regola con la classificazione acustica potrebbe presto aumentare: a Frosinone il documento è pronto per l'adozione e a Reggio Emilia nelle prossime settimane arriverà il via libera al piano strutturale comunale. Senza contare tutte le città in cui il documento è stato adottato, ma non ancora approvato dal consiglio comunale. E il caso, ad esempio, di Piacenza, Massa Carrara, Mantova e Torino. Che la procedura sia lunga, del resto, lo conferma anche l'esperienza di Rieti. Qui il piano di zonizzazione è stato varato nel 2004, ma l'approvazione non è mai avvenuta: con la conseguenza che - passati quattro anni - l'amministrazione ha disposto l'adeguamento del piano. **Risorse**

**mancanti** - Al di là di deliberare e procedure, poi, il vero problema è la mancanza di fondi, come conferma l'assessore all'Ambiente di Torino, Domenico Mangone: «La principale fonte di rumore nella nostra città è il trasporto, pubblico e privato, e in molti casi è impossibile limitare gli effetti senza eliminare la causa. Ma per intervenire sulla circolazione, ad esempio potenziando la metropolitana, servono risorse di cui il Comune non dispone». In quasi tutte le città, del resto, il principale responsabile dell'inquinamento sonoro è il traffico. Lo ha confermato anche una ricerca condotta dall'Università di Firenze per la città di Lucca. Le attività produttive, invece, più che come fonte di rumore contano come fonte di traffico indotto. Le zone industriali, del resto, non sono più così estese: molti centri - tra cui Pavia, Pisa e Macerata - non hanno neppure un metro quadrato in classe VI, quella delle aree industriali, mentre Roma non va oltre lo 0,3% dei suoi 129mila ettari.

**Eleonora Della Ratta**  
**Cristiano Dell'Oste**

**INQUINAMENTO ACUSTICO/2 - La situazione nei capoluoghi - I controlli**

## **Rilievi a tappeto solo in 38 centri**

**C**ontrolli per misurare i decibel di troppo vengono effettuati dai tecnici dell'Arpa ogni volta che un cittadino ne fa richiesta. E spesso le autorità comunali si attivano in seguito a esposti per il rumore proveniente da strade, ferrovie, bar e locali pubblici. Tuttavia, solo 38 Comuni negli ultimi dodici mesi hanno effettuato campagne sistematiche di monitoraggio e pochi hanno installato centraline fisse di rileva-

mento. Quelle attivate vengono posizionate in zone strategiche: a Bologna ce ne sono sei integrate con una traccia radar che permette di individuare i rumori legati al traffico aeroportuale, mentre Pisa ha dislocato le sue cinque centraline lungo le direttrici delle rotte aeree. E mentre Cagliari e Catanzaro ne installeranno alcune a breve, c'è anche chi ha deciso di affidarsi solo ad apparecchi mobili. È il caso di Firenze, che ritiene eccessi-

vo l'investimento per allestire un monitoraggio continuo rispetto ai risultati che si possono ottenere, visto che una delle principali cause dell'inquinamento acustico è quasi sempre il traffico. I risultati che emergono dalle campagne di rilevamento - che Bologna, Bergamo, Ferrara, Modena e Perugia hanno anche pubblicato sui propri siti internet - spesso individuano chiaramente le cause del rumore. A Piacenza, ad esempio, è il transito

sulla A21 a far impennare i decibel, mentre in città come Genova l'impatto è legato alle zone industriali e portuali. Emergono anche delle sorprese: a Ferrara i rilievi, condotti per 20 giorni in una via del centro con molti locali, hanno evidenziato come i decibel aumentassero notevolmente il venerdì sera, tra le 22.30 e l'una di notte. E a volte anche i mezzi pubblici, come alcuni vecchi autobus a Napoli, finiscono nel mirino.

**INQUINAMENTO ACUSTICO/2** - La situazione nei capoluoghi - Le bonifiche

## **Asfalto e barriere le misure base**

**T**oppe e rammendi per affrontare le situazioni più gravi. In attesa che i piani di risanamento diventino uno strumento diffuso (e attuato), le bonifiche dal rumore consistono quasi sempre in interventi sui punti critici. I capoluoghi che si sono attivati in questa direzione nel 2008 sono 38. La priorità - un po' dovunque - è proteggere quartieri e aree residenziali collocati vicino ad autostrade, tangenziali e strade trafficate. Il primo rimedio so-

no le barriere fonoassorbenti, installate quest'anno, ad esempio, a Imperia (lungo l'Autofiori), Bolzano (sull'Autobrennero) e Piacenza (a Borgotrebbia lungo la A21). Ma anche a Massa Carrara e Genova ci si è attivati nella medesima direzione. E lo stesso è accaduto sul grande raccordo anulare di Roma, a Torraccia, a Napoli nel tratto Fuorigrotta-Camaldoli della tangenziale, e a Bergamo, dove sono stati appaltati lavori per 980mila euro. L'alternativa

alle barriere è l'asfalto fonoassorbente. Una misura talora criticata perché poco efficace, ma che può dare discreti risultati, come dimostra l'esperienza di Pesaro: l'installazione dell'asfalto - unita ad accorgimenti sulla circolazione - ha ridotto il rumore di circa tre decibel. E sul manto stradale speciale hanno puntato anche Cagliari (10 chilometri a doppia carreggiata) e Forlì (2,8 chilometri). Asfalto e pannelli, comunque, non sono le uniche soluzioni. A

Cremona alla fine del 2007 è stata realizzata una barriera in terra nella zona dei Castelli lungo la tangenziale, mentre a Novara, in via Europa, il manto stradale speciale è stato abbinato a una barriera vegetale. E ci sono anche gli interventi sulle fonti di rumore: come quello attuato a Varese per l'adeguamento acustico della centrale refrigerante dell'ospedale di Circolo e le insonorizzazioni di alcune attività produttive compiute a Benevento.

**INQUINAMENTO ACUSTICO/2** - La situazione nei capoluoghi - **I regolamenti**

## **Nel mirino bar e locali pubblici**

**V**arese ha introdotto il primo regolamento più di trent'anni fa, mentre Napoli - solo quest'anno - ha adottato oltre 500 provvedimenti tra autorizzazioni temporanee per cantieri e concerti e nulla osta permanenti per le attività produttive. La "burocrazia del rumore" è fatta di atti individuali e generali, che città come Cremona, Imperia e Nuoro vareranno a breve. In alcuni casi qualche misura è stata fissata all'interno del regolamento

di igiene - come nel caso di Lecce, Pistoia o Ravenna - oppure in ordinanze come quelle di Bari, Lodi o Pesaro. A spingere i consigli comunali ad approvare regolamenti ad hoc possono essere i motivi più svariati. Spesso questi atti servono a fissare obblighi e deroghe per eventi particolari, come cantieri o concerti, ma anche per porre dei limiti a problemi ricorrenti. A Rimini sono state fissate misure più o meno restrittive in base alla stagione, così da

accontentare le esigenze dei residenti con quelle di commercianti e ristoratori. A Siracusa, invece, sono presi di mira soprattutto i condizionatori d'aria: il regolamento comunale varato nel 2005 interviene, in particolare, sui livelli di rumorosità degli apparecchi refrigeranti. I condizionatori devono essere forniti di regolamento Ce sul livello di potenza sonora o avere una dichiarazione di conformità rilasciata dal tecnico installatore. Il regolamento di Bolza-

no, invece, affronta uno dei problemi di cui i cittadini sembrano lamentarsi più di frequente: l'uso degli strumenti musicali. Nei locali pubblici la musica è permessa solo se gli ambienti sono stati insonorizzati e, dopo le 22, a porte e finestre chiuse. Qualche ora in più di musica a Bari dove i locali possono tenerla - ma "di sottofondo" - fino a mezzanotte, con una proroga fino alle 2.30 nel fine settimana.

**PUBBLICA AMMINISTRAZIONE** - Nella prima fase del riordino sopravvivono le nove strutture sotto osservazione

## Tutti salvi gli enti inutili da tagliare

*Nulla di fatto per gli organismi non economici con meno di 50 dipendenti*

La prima fase della potatura degli enti inutili si è risolta con un nulla di fatto. Il 20 novembre sarebbe dovuta cadere la ghigliottina per gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità. Alla fine della ricognizione ci si è resi conto che gli enti da tagliare erano solo nove. E sono stati tutti salvati. Per alcuni di essi, infatti, è assai difficile sostenere che siano poco utili: complicato fare a meno del Coni, dell'Accademia della Crusca, della Lega per la lotta ai tumori. Per altri, la questione si fa, invece, più controversa. È il caso dell'Unione nazionale ufficiali in congedo, inclusa già dalla Finanziaria 2007 nell'elenco degli organismi da cancellare. Il risultato finale è, comunque, che i nove "imputati" sono stati tutti assolti. Il fallimento della prima fase della nuova norma taglia-leggi - prevista dall'articolo 26 della manovra estiva (decreto legge 112/2008, convertito dalla legge 133) - è imputabile a come è stata impostata l'operazione. È stato, infatti, stabilito in maniera inequivocabile il taglio degli enti pubblici non economici con meno di 50 dipendenti: la tagliola sarebbe dovuta scattare il 20 novembre. Allo stesso tempo, però, sono state introdotte numerose deroghe: le federazioni sportive, gli Ordini professionali, gli enti la cui funzione consiste nella conservazione e trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, le autorità portuali, gli enti parco, gli enti di ricerca, gli organismi non inclusi nell'elenco Istat. complicare la situazione è intervenuto il fatto che mancava (e manca) un quadro completo degli enti pubblici non economici con meno di 50 dipendenti. Pubblica amministrazione e Semplificazione - i ministeri capofila dell'operazione - hanno chiesto lumi alla Ragioneria dello Stato. Alla

fine si è lavorato sull'elenco Istat che raggruppa le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato del bilancio statale e che, da ultimo, è stato aggiornato il 31 luglio scorso. Scorrendo quell'elenco si è arrivati a individuare solo nove enti con meno di 50 dipendenti e che non rientrano nel novero delle deroghe. Alla fine i ministri della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e della Semplificazione, Roberto Calderoli, hanno deciso di ricorrere alla possibilità che la norma taglia-enti riserva loro e con un decreto interministeriale del 18 novembre, di prossima pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale», hanno salvato tutti i nove organismi. A questo punto, non resta che confidare nella seconda fase dell'operazione, che prevede la soppressione di tutti gli enti pubblici non economici - senza porre limiti alle dotazioni organiche - che entro il 31 marzo 2009 non ab-

biano provveduto al riordino. Resta, tuttavia, da registrare come, nonostante di sfoltire gli organismi inutili si parli da tempo, finora non sia stato conseguito alcun risultato. Emblematico il fatto che la Finanziaria 2007 avesse individuato un elenco di undici enti da sopprimere, indicandone anche i tempi (giugno 2008), ma poi non sia successo nulla. Quell'elenco, infatti, è stato abrogato dalla manovra estiva e gli undici enti sono stati rimessi in gioco. L'unico che si è dato da fare per non rischiare la chiusura è «Il Vittoriale degli italiani» - la Fondazione che si occupa di promuovere la conoscenza di quella che fu la dimora di Gabriele D'Annunzio a Gardone Riviera (Brescia) - che ha avviato le procedure per la privatizzazione. Gli altri enti, invece, stanno a guardare. E sperano.

**Antonello Cherchi**

**L'AGENDA DEL PARLAMENTO** - In settimana alla Camera

# La Finanziaria si prepara all'approvazione definitiva

*MAGRO BOTTINO - Sono solo 33 le leggi, soprattutto di conversione, giunte al traguardo nei primi sette mesi della legislatura*

**L'**annunciatissimo ingorgo da decreti legge ha prodotto i suoi effetti. Il Parlamento si avvia a chiudere i primi sette mesi della XVI Legislatura con un bottino di leggi ai minimi storici: appena 33, e la stragrande maggioranza di conversione di decreti legge. Col risultato che la legislazione ordinaria resta nei cassetti: se ne riparlerà nel 2009. A cominciare dai cinque disegni di legge collegati alla manovra, che per il Governo rappresentano il fiore all'occhiello del suo programma. La volata finale delle Camere nell'ultima settimana di lavori prima della pausa di fine anno si chiuderà così all'insegna del rinvio. Da oggi a lunedì 22 dicembre continueranno a tenere banco i sei decreti in vigore e la Finanziaria 2009. Possibile un timido rilancio della "legge Brunetta" sulla pubblica amministrazione, che però difficilmente arriverà al voto del Senato e che poi, comunque, dovrà passare all'esame Camera. Il calendario dei lavori parlamentari, tanto più in vista dello sbocco dei provvedimenti ordinari verso le due assemblee, non lascia del resto spazio a grandi ottimismo per il Governo e la sua maggioranza. Tanto più in un clima politico reso ancora più velenoso dal dibattito sulla giustizia e dalle dichiarazioni del premier di voler procedere a colpi di maggioranza anche ritoccando la Costituzione. Intanto da oggi i riflettori sono puntati soprattutto sui lavori di Montecitorio. A

cominciare dalla volata definitiva della Finanziaria 2009, che dopo il secondo sì del Senato sarà licenziata in settimana dalla Camera. Dove, peraltro, dovrà trovare spazi e tempi adeguati, proprio un considerazione dell'affollamento dei decreti legge. Al voto dell'aula sono infatti attese le misure su: emergenza rifiuti in Campania (Dl 172), da trasmettere di gran carriera al Senato (scade il 5 gennaio); opere pubbliche (Dl 162, scade 22 dicembre); agroalimentare (Dl 171, scade il 3 gennaio); università (Dl 180, scade il 9 gennaio). E questo mentre l'aula del Senato da domani affronta per il voto finale le misure sugli sfratti (Dl 158, scade il 19 dicembre) e si prepara a ricevere dalla Camera almeno

un altro decreto legge. Ma sempre per restare al "capitolo decreti", non va dimenticato il destino delle misure anti-crisi: il Dl 185, che scade il 28 gennaio, continua in questi giorni l'esame delle commissioni Bilancio e Finanze della Camera ed è destinato ad arrivare al voto dell'aula solo a gennaio, quando peraltro dovrà poi affrontare il tornante del Senato. I Ddl collegati alla Finanziaria 2009, federalismo fiscale in testa, restano così inesorabilmente al palo. Alcuni, con ogni probabilità, fino a primavera.

**Roberto Turno**

## IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.1

**EVASIONE** - I risultati attesi nonostante il nuovo piano per i recuperi

### **Condoni non pagati, il Fisco incasserà solo il 30% delle rate**

*L'Economia: i tassi medi di riscossione non permettono stime più ottimistiche*

**S**ul recupero dei buchi dei condoni 2003 e 2004 il Fisco cerca un rimedio in extremis - il Dl anticrisi amplia infatti i casi in cui può scattare l'ipoteca per facilitare l'incasso delle rate non versate dai contribuenti - ma nei fatti sembra alzare bandiera bianca. L'atteggiamento dell'amministrazione finanziaria emerge chiaramente dalle parole con cui nei giorni scorsi il sottosegretario all'Economia Daniele Molgora, in risposta a un'interrogazione parlamentare, ha informato la commissione Finanze della Camera sulle contromosse per riportare in cassa i 5,2 miliardi che mancano all'appello secondo la Corte dei conti. Il ragionamento di Molgora si fonda sul fatto che «secondo le ordinarie percentuali di recupero delle somme iscritte a ruolo - si legge nel resoconto della seduta - la stima delle riscossioni per l'intero carico connesso alle sanatorie si attesterebbe a circa il 25-30 per cento». Il che sta a significare che almeno due contribuenti su tre quasi certamente sfuggiranno alla nuova stretta contenuta nel Dl anti-crisi. **I numeri** - In realtà, il rapporto fra impor-

ti accertati e riscossi ha superato per la prima volta l'anno scorso la soglia psicologica del 10%, ma anche traducendo in cifre le percentuali sostenute da Molgora il quadro non è sereno: degli oltre 5 miliardi che mancano all'appello a oggi ne sono stati iscritti a ruolo 2,2. Se tutto va bene, dunque, il Fisco riuscirà a recuperare 700 milioni (il 30% delle somme iscritte) o, al massimo, 900 milioni come indicato nella relazione tecnica del Dl anticrisi (300 milioni all'anno per tre anni). Ma la strada in discesa non è così scontata. Da un lato, per il recupero di i miliardo non ancora iscritto a ruolo relativo a tutte le sanatorie eccetto gli omessi versamenti la data ultima è fissata al prossimo 31 dicembre. Sulla partita da 3 miliardi degli omessi versamenti, invece, Equitalia ed Entrate si dicono impegnate nell'attività di recupero, ma per il momento l'iscrizione a ruolo si ferma a 1.186 milioni, circa un terzo del "buco". E la riscossione non arriva a 110 milioni, cioè meno del 9,3% delle iscrizioni a ruolo. Infine, anche per raggiungere l'obiettivo del 30% indicato c'è

da lavorare, perché secondo le tabelle aggiornate con cui Molgora ha relazionato in commissione, finora tra imposte recuperate, interessi dimora e sanzioni l'Erario ha accumulato circa 185 milioni, cioè l'8,2% delle somme iscritte ruolo. Confrontato ai 5,2 miliardi che mancano, la somma effettivamente incassata dall'Erario (al 3 dicembre scorso) scende a un esangue 3,55 per cento. **Realismo e rischi** - L'atteggiamento "disincantato" del Fisco nasce dal realismo sulle capacità effettive della macchina della riscossione, certo, ma può diventare un problema. Per le casse dello Stato, com'è ovvio, ma anche per gli obblighi dell'Italia sul fronte comunitario, resi decisamente più stringenti dalla nuova bocciatura Ue del condono sull'Iva arrivata giovedì scorso. La «rinuncia preventiva e generale a ogni attività di verifica» dell'evasione, hanno chiarito senza perifrasi i giudici lussemburghesi, «altera il principio di neutralità fiscale», e per questo si traduce «in una grave lesione del principio della sana concorrenza» tra le imprese che operano dove l'Iva si paga e quelle che

invece possono godere del fatto che lo Stato decide di chiudere un occhio. Il danno lamentato dalla Corte Ue nasce dalla semplice previsione di un condono: se poi le imposte e le sanzioni si fermano al 25% del dovuto, è ovvio che il problema si quadruplica. **L'Iva** - Sul condono Iva, anzi, i numeri presentati dal ministero in commissione Finanze disegnano un panorama ancor più critico rispetto alle altre imposte. Negli omessi versamenti l'Erario ha finora ottenuto circa il 4% dei 470,5 milioni dovuti, mentre sull'Irpeg il riscosso (21,5 milioni) è al 6,2% e sull'Irpef (51,2 milioni) è "già" a quota 21,6%. Se le sanatorie avessero funzionato, il riscosso totale avrebbe dovuto superare (grazie agli interessi di mora) la somma iscritta al ruolo: una situazione "ideale" che nelle tabelle ministeriali si incontra una sola volta però, alla riga relativa alle trattenute da lavoro dipendente in Valle d'Aosta. In tutto 155 euro e 74 centesimi.

**Marco Mobili  
Gianni Trovati**

## EVASIONE

# Con il Dl anti-crisi esproprio facile e accessi in banca

*TRASPARENZA - Dopo 60 giorni dalla notifica della cartella l'agente può consultare i dati finanziari e postali del contribuente*

Quando scrive le norme, il Governo punta dritto contro gli evasori da condono, come mostrano le tante misure adottate dal pacchetto anti-crisi (articolo 32 del Dl 185/2008) destinate al recupero degli importi iscritti a ruolo a seguito dell'adesione a una delle diverse forme di sanatoria previste dalla legge 289/02, non perfezionata col versamento delle somme a debito. **Le sanatorie interessate** - L'articolo 32 del Dl 185 ha espressamente individuato quali sono le sanatorie poste sotto particolare attenzione dal Fisco. Il nuovo articolo 16-bis della legge 289/02, infatti, interessa: - la definizione automatica di redditi di impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante autoliquidazione (concordato), - articolo 7 della legge 289/02; - l'integrazione degli imponibili per gli anni pregressi (dichiarazione integrativa semplice), - artico-

lo 8; - la definizione automatica per gli anni pregressi (condono tombale) - articolo 9; - la definizione degli accertamenti, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione (condono liti potenziali) - articolo 15; - la chiusura delle liti fiscali pendenti - articolo 16. Le ragioni alla base dell'inasprimento delle strategie di riscossione a carico di questa speciale categoria di evasori sono naturalmente nei risultati piuttosto magri ottenuti finora dalla riscossione, come denunciato dalla Corte dei conti e confermato dai chiarimenti successivi forniti alla Camera dall'agenzia delle Entrate. **Le nuove misure** - Per contrastare questa situazione, l'articolo 32, comma 7 del Dl 185/08 ha introdotto una serie di varianti alle procedure di riscossione ordinarie che, secondo le intenzioni espresse dal ministero dell'Economia, dovrebbero fruttare un

incremento annuo del riscosso, per ognuno degli anni dal 2009 al 2011, di circa 300 milioni di euro. Prima di tutto, la manovra ha previsto, limitatamente ai casi in discussione, un abbassamento da 8 a 5 mila euro del limite fissato dall'articolo 76, comma 1 del Dpr 602/73. Questa cifra indica il valore al di sotto del quale l'agente della riscossione non può procedere all'espropriazione immobiliare. Sempre con riferimento all'espropriazione immobiliare, attraverso un'ulteriore modifica all'articolo 77, comma 2 del Dpr 602/73, la norma varata dal Governo ha inteso escludere dalla procedura di recupero delle somme derivanti da condono l'obbligo, sempre per l'agente della riscossione, di procedere alla preventiva iscrizione di ipoteca in fase propedeutica all'esproprio. Tutto ciò accade anche quando l'ammontare del credito da riscuotere sia in-

feriore al 5% del valore dell'immobile da espropriare. Infine, allo scadere dei canonici 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, l'agente della riscossione potrà liberamente accedere ai dati relativi ai rapporti finanziari del contribuente interessato, compresi quelli che si riferiscono a depositi bancari e postali. Le misure appaiono coerenti con la logica di accelerare il volume delle entrate relative alle varie sanatorie interessate dal provvedimento. Resta però ancora tutto da misurare, all'atto pratico, l'effettivo impulso che le nuove norme saranno in grado di fornire all'attività di riscossione. Si spera che il dato reale si assesti almeno alla metà fra lo sconcertante risultato attuale (7%!) e l'ottimistico valore pronosticato dal Fisco (900 milioni di euro in tre anni).

**Alessandro Sacrestano**

**NORME ANTI-CRISI - Misure cautelari**

# Contribuenti a rischio confisca

*Sequestro conservativo e ipoteche applicabili anche a tributi e interessi*

**L**e misure cautelari dell'ipoteca e del sequestro conservativo si applicano anche ai maggiori tributi e relativi interessi oggetto di contestazione nel processo verbale di constatazione e non solo alle sanzioni. È quanto prevede l'articolo 27 ai commi 5 e 6 del DI 185/2008. La modifica normativa non è di poco conto e soprattutto "sana" per il futuro un'interpretazione - evidentemente errata - dell'amministrazione finanziaria secondo cui la norma, già in passato, prevedeva tale possibilità. Ma vediamo in dettaglio come funziona questo istituto e in cosa consiste. Il Dlgs sulle sanzioni tributarie (472/97) all'articolo 22 ha previsto la possibilità per l'amministrazione finanziaria e per gli altri enti impositori, dopo la notifica dell'atto di contestazione, del provvedimento di irrogazione della sanzione ovvero del processo verbale di constatazione di richiedere con istanza motivata al presidente della commissione tributaria provinciale l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido, l'autorizzazione a procedere, a

mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda. Questa richiesta deve essere motivata dal fondato timore di perdere la garanzia del credito vantato nell'atto notificato. Il Fisco, inizialmente, con la circolare 180/98, nel fornire una prima interpretazione del nuovo regime sanzionatorio con riferimento all'articolo 22, e quindi alle misure cautelari in questione, riteneva, correttamente, che l'utilizzo di queste ultime dovesse essere limitato alle sole sanzioni. E infatti, nell'elencare gli elementi da inserire nell'istanza motivata per l'attivazione del relativo procedimento, veniva previsto tra gli altri, «l'indicazione della somma per la quale si intende procedere (ammontare delle sanzioni)». Successivamente con la circolare 66/01, l'amministrazione modificava decisamente orientamento ritenendo che nel valutare l'opportunità di richiesta delle misure cautelari dovesse farsi riferimento alla pretesa erariale nel suo complesso e che anche l'imposta potesse concorrere alla quantificazione del credito che si intendeva garantire. Veniva peraltro preci-

sato che la richiesta della garanzia in questione non potesse estendersi ai tributi dichiarati dallo stesso contribuente e non versati («deve trattarsi, tuttavia, di "imposta evasa" - nel senso proprio del termine - ossia che si assume dovuta quale diretta conseguenza della violazione»). La giurisprudenza sul punto ha quasi sempre rigettato tale interpretazione ritenendo corretto invece che le citate misure cautelari dovessero riferirsi alle sole sanzioni e non anche alle imposte. Ora con il decreto 185/2008 viene esplicitamente prevista l'estensione anche ai tributi e agli interessi. Questa modifica si presta evidentemente ad alcune considerazioni. La prima. L'amministrazione finanziaria aveva erroneamente interpretato la norma, altrimenti mal si comprenderebbe l'intervento normativo. La seconda. In tutti i procedimenti che avevano riguardato l'applicazione delle misure in parola, gli uffici, forti del contenuto della citata circolare 66/01, si erano sempre ostinati a richiederne l'applicazione per l'importo delle sanzioni ma anche dei tributi. In alcuni casi talune commissio-

ni provinciali avevano erroneamente (a questo punto lo si può affermare!) condiviso tali conclusioni con conseguenti danni per i contribuenti. C'è da chiedersi chi ripagherà quei contribuenti dei danni subiti e soprattutto perché tanta ostinazione dell'amministrazione nel pretendere un'interpretazione così restrittiva, salvo poi a scoprire ora, a distanza di vari anni, che essa era errata. Tanto da indurre il legislatore a modificare la norma. Vi è ora solo da auspicare che gli Uffici, nonostante la nuova, e invasiva, previsione normativa, facciano un uso più moderato di tali misure tenendo presente che esse, nella maggior parte dei casi, fanno riferimento ai Pvc o, al più, agli avvisi di accertamento, cioè a dire a pretese erariali di parte spesso sorde a qualunque confronto tecnico nel merito, che di sovente, come testimoniano le statistiche sul contenzioso tributario, risultano quantomeno esagerate e prive di fondamento, tanto da essere dimezzate dai giudici di merito e legittimità.

**Antonio Brio**

NORME ANTI-CRISI - Accertamenti e liti

# Pace con il Fisco a costi leggeri

*Adesione agli inviti con sanzioni a un ottavo del minimo: sconto forse eccessivo*

**D**efinizioni agevolate a tutto campo. Dopo la recente introduzione nell'ordinamento tributario dell'adesione ai processi verbali di constatazione, il decreto legge anti-crisi prevede la nuova possibilità di adesione agli inviti al contraddittorio. Si tratta di istituti particolarmente "incentivanti" sotto il profilo dell'entità delle sanzioni, visto che quelle edittali vengono ridotte fino a un ottavo del minimo. Queste misure si affiancano a quelle già presenti per altri istituti deflattivi del contenzioso, come, ad esempio, lo stesso accertamento con adesione (il quale prevede la riduzione delle penalità a un quarto del minimo), nell'ambito del quale vengono proprio inseriti i due nuovi istituti dell'adesione ai Pvc e degli inviti al contraddittorio. La sensazione che si ha, però, è che le nuove forme "premier" risultino fin troppo generose. La nuova adesione ai Pvc risulta particolarmente vantaggiosa, soprattutto quando il contribuente scientemente sa di commettere una violazione. Dal raffronto con il ravvedimento operoso emergeva che se il contribuente intendeva "correggersi" proprio con il ravvedimento, andava incontro a sanzioni più alte rispetto all'adesione al Pvc. Inoltre, variabile non di poco conto, per l'adesione ai verbali la violazione deve essere scoperta (e non sempre ciò accade). Il Governo, ora, con il Dl 185/2008, ha ritenuto di ridurre le sanzioni da ravvedimento operoso e di introdurre la nuova forma di definizione degli inviti al contraddittorio, sempre con la stessa entità di riduzione delle sanzioni già previste per l'adesione ai Pvc. Sul punto, però, occorre segnalare che, se è corretto cercare di ridurre il più possibile le liti con il Fisco, occorre anche prevedere (e applicare) delle sanzioni, la cui entità risulti dissuasiva a compiere l'evasione. E ciò non sembra accadere: se un contribuente porta in deduzione, ad esempio, costi che non hanno alcuna attinenza con la sua attività ed è scoperta l'infrazione, grazie ai nuovi istituti paga una sanzione pari soltanto al 12,5% dell'imposta dovuta. Sanzione che, forse, è troppo bassa. Peraltro, va segnalato che non sempre la sanzione risulta di tale entità, anche se la relazione tecnica al Dl 185/2008 fa riferimento, per l'adesione agli inviti, a questa percentuale. Occorre tenere conto, a volte, del cumulo giuridico delle penalità. Così se la violazione è compiuta direttamente in dichiarazione, come potrebbe essere il caso prima semplificato, la stessa determina l'infedeltà della dichiarazione. In questa ipotesi, la sanzione va dal 100 al 200% dell'imposta dovuta,

per cui, in caso di adesione al Pvc o al nuovo invito al contraddittorio, la misura della sanzione risulterà pari al 12,5 per cento. Alcune volte, però, l'infedeltà della dichiarazione è una conseguenza di una violazione commessa precedentemente. Si pensi all'indebita detrazione Iva operata in sede di liquidazione periodica e poi non corretta con la dichiarazione annuale. In tal caso, si genera una tipica ipotesi di «continuazione della violazione», disciplinata dal comma 2 dell'articolo 12 del Dlgs 472/97. Secondo la norma, la sanzione irrogabile al contribuente risulta quella più grave, aumentata da un quarto al doppio. Poiché per l'infedele dichiarazione Iva, la sanzione irrogabile va dal 100 al 200% dell'imposta dovuta, mentre per l'indebita detrazione (articolo 6, comma 6, del Dlgs 471/97) la sanzione risulta pari al 100 per cento dell'imposta, la sanzione più grave, considerando i "minimi", risulta quella del 100%, la quale dovrà essere aumentata nella misura di un quarto. Quindi, in base al principio del cumulo giuridico, la sanzione minima irrogabile risulterà pari a 125. Sicché, nel caso di adesione al processo verbale o all'invito, la misura premiale sarà pari a 15,625 cioè a un ottavo di 125. Occorre notare che il cumulo giuridico delle san-

zioni nell'accertamento con adesione (e, quindi, anche per l'adesione ai Pvc e agli inviti) si applica limitatamente al singolo tributo e al singolo periodo d'imposta e non anche quando le violazioni riguardano più tributi (comma 3 dell'articolo 12 del Dlgs 472/97) e più periodi (comma 5 dello stesso provvedimento). Venendo alle varie (forse troppe) situazioni che consentono la definizione delle sanzioni, basterebbe pensare al vero e proprio "ingorgo" che si genera, una volta consegnato il processo verbale di constatazione. Se lo stesso origina un accertamento "parziale", viene data la possibilità di definizione con le sanzioni ridotte a un ottavo del minimo. Altrimenti, il contribuente può: 1) presentare nei sessanta giorni memorie e osservazioni; 2) non fare nulla; 3) presentare istanza affinché l'ufficio formuli la proposta di accertamento con adesione. In quest'ultimo caso, se l'ufficio lo invita, la comunicazione di avvio del procedimento potrà formare oggetto di definizione con le sanzioni ridotte a un ottavo del minimo, quando però il Pvc non origina un accertamento parziale. Altrimenti, si potrà dare corso all'accertamento con adesione "ordinario".

**Dario Deotto**

**PERSONALE** - Rischi di danno erariale se l'incremento entra in una busta paga già in linea con i dirigenti

## Segretari, stipendi sotto esame

*Corte dei conti allenata sull'uso estensivo del «galleggiamento»*

**T**empi grigi per i segretari comunali e provinciali: la Funzione pubblica e la Corte dei conti abbracciano tesi interpretative restrittive, che hanno riflessi negativi sulla retribuzione di questi soggetti. Palazzo Vidoni non ha dubbi: non sussistono i presupposti per l'interpretazione autentica sulle modalità di calcolo del galleggiamento, che allinea la retribuzione di posizione dei segretari comunali e provinciali con quella di importo più elevato all'interno dell'ente. Specifiche istruzioni sono state impartite al servizio ispettivo della Ragioneria generale, la quale dovrà verificare la corretta applicazione di questi istituti contrattuali, dando comunicazione alla Corte dei conti in caso di comportamenti difformi. Viene respinta la richiesta avanzata dall'agenzia dei segretari e dalle organizzazioni sindacali, le quali sostenevano che la quantificazione del galleggiamento non doveva tener conto della eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione spettante al segretario,

e che anzi, tale ultima maggiorazione andava calcolata anche sul galleggiamento stesso. Di avviso diametralmente opposto l'Aran e la Ragioneria generale, secondo cui la maggiorazione della retribuzione di posizione deve intendersi parte integrante della stessa retribuzione di posizione e quindi il galleggiamento deriva dal confronto tra la posizione più elevata presente nell'ente e la retribuzione di posizione del segretario comprensiva della stessa maggiorazione. È da segnalare che i molti enti che hanno adottato la più estensiva interpretazione di fonte sindacale e dell'Ages dovranno procedere tempestivamente alla corretta determinazione dei due istituti contrattuali, recuperando quanto eventualmente erogato in eccesso negli anni pregressi. Comportamenti diversi esporrebbero il fianco alla condanna per risarcimento del danno erariale, solitamente di importo molto rilevante in quanto il maggior onere può riguardare più annualità. Passando alla posizione della Corte

dei conti (deliberazione 15/Aut/2008 del 28 ottobre 2008), tale organo è intervenuto sui criteri di determinazione dei diritti di segreteria, nel caso in cui il segretario comunale e provinciale non permanga nello stesso ente per l'intero anno. Ai sensi dell'articolo 41, comma 4, della legge 312/80, tale compenso trova il suo limite nel terzo dello stipendio in godimento del segretario. Consapevole di una interpretazione contraria della giurisprudenza, che ha definito come stipendio in godimento l'intera retribuzione virtuale annua, la Corte afferma che tale limite deve far riferimento allo stipendio del segretario relativo al periodo di servizio effettivamente svolto, motivando tale posizione, in primo luogo, dal tenore letterale della norma. Infatti uno stipendio è goduto se e solo se è corrispettivo di una prestazione effettivamente svolta, non potendo essere riferito ad retribuzione astratta. È chiaro il riferimento all'articolo 36 della Costituzione secondo il quale il lavoratore ha diritto ad

una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del suo lavoro. La tesi è rafforzata dal fatto che, in caso contrario, presso una stessa amministrazione, nel quale si siano susseguiti due segretari comunali nella stessa annualità, il limite sarebbe raddoppiato di fronte ad una medesima funzione rogante, con conseguenti maggiori oneri per gli enti. In modo analogo, in caso di trasferimento del segretario da un'amministrazione all'altra nel corso dell'anno, ogni ente dovrà liquidare i diritti di segreteria tenendo presente il limite di un terzo dello stipendio che il singolo ente ha erogato. Si osserva, infine, a supporto della interpretazione proposta dalla Corte, che, in sede contrattuale, limitatamente al personale dirigenziale, i diritti di segreteria spettano al vicesegretario nel periodo di effettiva sostituzione del segretario e non ad uno stipendio teorico.

**Tiziano Grandelli**  
**Mirco Zambertan**

**LOTTA ALL'ASSENTEISMO** - Non c'è una base fissa da escludere

## La malattia riduce la posizione

**L**a retribuzione di posizione dei segretari comunali e provinciali non è più al sicuro dalla scure dei tagli introdotti dall'articolo 71 del Dl 112/2008 in caso di malattia. È la conseguenza della pronuncia del ministero dell'Economia all'istanza della Funzione Pubblica sul trattamento di alcune voci retributive del comparto regioni ed autonomie locali in applicazione delle norme antiassenteismo. Il Dipartimento ha chiesto alla Ragioneria Generale dello Stato se l'indennità di comparto e la retribuzione di posizione per i titolari di posizione organizzativa sono soggetti alla trattenuta per i primi dieci giorni di malattia. A tale domanda la Ragioneria risponde ritenendo che que-

ste voci retributive debbano essere considerate come trattamento accessorio, e quindi soggette a trattenuta. L'incertezza interpretativa trova origine nella circolare 7/2008 della stessa Funzione Pubblica, nella quale si evidenziava come la parte della retribuzione di posizione in godimento ai dirigenti del comparto ministeri, che il relativo contratto nazionale definisce come fissa, non debba essere assoggettata a trattenuta in caso di malattia. In modo analogo si era ritenuto che sia per il personale dirigente del comparto regioni ed autonomie locali sia per i segretari comunali e provinciali la retribuzione di posizione minima prevista dal contratto potesse avere le caratteristiche proprie del

trattamento economico fondamentale, escluso, quindi, dalla decurtazione. In particolare, per i segretari, sembra che l'intera retribuzione di posizione, in quanto integralmente fissata dal Ccnl, non fosse soggetta alla trattenuta per malattia. Diversamente dalle interpretazioni estensive basate sulla citata circolare 7/2008, si deve ribadire come non possano applicarsi in modo automatico agli altri comparti le indicazioni fornite per i ministeri. Per i segretari comunali e provinciali il contratto collettivo non definisce la retribuzione di posizione come trattamento economico fondamentale, e non si può dimenticare come la stessa retribuzione di posizione abbia assorbito tutta una serie di voci sti-

pendiali che, indubbiamente, dovevano ritenersi trattamento accessorio. Alla luce di tali considerazioni, sembra difficile poter applicare i principi della suddetta circolare anche ai segretari. Se da una parte sussistono le difficoltà interpretative, dall'altra l'Anci sta portando avanti posizioni diametralmente opposte, che vedono l'importo della retribuzione di posizione come non decurtabile. Stante l'assoluta incertezza nella quale gli enti si vedono costretti ad operare, risulta improcrastinabile una pronuncia ufficiale da parte degli organi competenti.

**T.Grand.  
M.Zamb.**

**RIFIUTI - Sarebbe più utile permettere fasi sperimentali**

## **La nuova proroga Tarsu congela il passaggio a Tia**

**E'** in arrivo l'ennesima proroga al pensionamento della Tassa raccolta rifiuti (Tarsu) e alla definitiva entrata in vigore della tariffa rifiuti, in attesa dell'emanazione dei decreti attuativi del Dlgs 152/2006. Con un Dl in materia ambientale, il Governo sta per confermare per il 2009 l'obbligo per gli enti locali di mantenere invariato il regime di prelievo adottato per il 2006, reiterando la previsione delle Finanziarie 2007 e 2008. A fronte di tale disposizione, i Comuni dove nel 2006 vigeva ancora la Tarsu saranno obbligati ad applicare anche nel 2009 la tassazione prevista dal Dlgs 507/93, mentre gli enti che nel 2006 avevano già adottato la Tariffa rifiuti introdotta dal Dlgs 22/97 dovranno continuare ad applicare tale tipologia di entrata, per quanto entrambe le normative siano state abrogate dal decreto ambientale. La decisione di introdurre l'ennesima proroga era inevitabile, perché altrimenti, per introdurre il sistema tariffario dal 2009, tutti i Co-

muni ancora in regime Tarsu avrebbero dovuto adottare, entro il termine del bilancio di previsione, il piano finanziario previsto dal Dpr 158/1999 e il regolamento applicativo della nuova tipologia di entrata tariffaria. Ciò malgrado, la decisione che il Governo sta per adottare è censurabile, quanto meno per quanto riguarda la procedura introdotta dalla proroga. La norma conferma infatti la vigenza di un regime transitorio, che - basandosi sul semplice obbligo di mantenere invariata la tipologia di entrata - impedisce ai Comuni di adottare una corretta pianificazione del passaggio a tariffa, la cui introduzione è comunque prevista anche dal Codice ambientale, con caratteri analoghi a quelli della tariffa Ronchi (copertura integrale del costo del servizio e affidamento a un soggetto esterno al Comune, individuato dall'autorità d'ambito). In questo quadro sarebbe stato opportuno eliminare l'obbligo per tutti i Comuni che ancora applicano la Tarsu di raggiunge-

re la copertura integrale del costo del servizio fino all'effettiva applicabilità della tariffa di cui al Dlgs 152/2006 (abrogando l'articolo 11 del Dpr 158/99), ma soprattutto sarebbe stato necessario esplicitare la possibilità per gli enti che ancora applicano la Tarsu di introdurre in via sperimentale - nel rispetto della loro autonomia impositiva e regolamentare - alcuni profili del regime tariffario disciplinato dal Dpr 158/99. Soltanto con il ripristino del potere decisionale dei Comuni in materia (che è stato salvaguardato almeno sotto il profilo tariffario, escludendo la Tarsu e - per analogia la Tia dal blocco delle tariffe introdotto dal Dl 112/2008) si potrebbe permettere la progressiva introduzione del regime tariffario previsto anche dal Dlgs 152/2006, con contestuale adeguamento delle categorie e delle tariffe all'esigenza di aumentare il livello di copertura dei costi del servizio. Al contrario, la norma adottata dal Governo anche per il 2009, nel non

prevedere la possibilità che i Comuni possano introdurre nel regime Tarsu alcuni principi propri della tariffa (in particolare per definire una forma di tassazione che non sia più basata soltanto sulla superficie quale base imponibile, ma che riconosca ed incentivi forme virtuose di gestione dei rifiuti da parte dei contribuenti, per allinearsi al principio di tassazione proporzionata alla quantità di rifiuti prodotta), introduce di fatto un blocco che rischia di esplodere nel momento in cui la tariffa prevista dal decreto ambientale entrerà effettivamente in vigore, salvo che anche in tale occasione venga introdotto un nuovo regime transitorio, che avrebbe però quale unico effetto quello di rinviare nuovamente l'adozione di scelte non più rimandabili dai Comuni, ai fini di una corretta gestione del servizio rifiuti.

**Maurizio Fogagnolo**

**ANCI RISPONDE****Sulla tassa rifiuti delle scuole al via l'iter sui vecchi debiti**

**I**l ministero dell'Istruzione ha reso esigibili dal 24 novembre i rimborsi forfettari della Tarsu 2008 delle scuole statali. L'Accordo del 20 marzo scorso prendeva in esame anche il debito pregresso. Per saldarlo, fino all'esercizio 2006 compreso, il ministero ha reso disponibili 58 milioni, mentre i debiti fino al 2007 saranno definiti a seguito del monitoraggio effettuato tra gli Usr e le Anci Regionali. La situazione pregressa sarà accertata attraverso l'invio di una scheda predisposta da Anci e Miur, che i Comuni dovranno compilare indicando, per gli anni richiesti, l'ammontare degli importi riscossi e ancora da riscuotere. **La tassa rifiuti per l'anno 2007 - Quale provvedimento deve adot-**

**tare il Comune dato che l'istituzione scolastica locale ha chiesto la sospensione dell'avviso di pagamento emesso da Equitalia nel corso del 2008 ma relativo alla Tarsu dovuta per l'anno 2007?** La norma che attribuisce al Miur l'onere di corrispondere ai Comuni le somme Tarsu dal, nell'ambito delle risorse stanziata dalla legge, è stata integrata dall'accordo del 20 marzo 2008 con il quale sono stati stabiliti criteri e parametri per la corresponsione delle somme e le modalità per definire le situazioni pregresse. Il punto 4 dell'accordo prevede un'attività di monitoraggio a seguito della quale il ministero dell'Istruzione e l'Ance stabiliscono le modalità per definire le situazioni debitorie pregres-

se fino al 31 dicembre 2007. Pertanto si ritiene che l'Ente debba mantenere il residuo attivo relativo alla Tarsu anno 2007, e nello stesso tempo possa procedere alla sospensione dell'avviso di pagamento per la tassa dovuta dall'Istituzione scolastica per lo stesso anno. Eventuali discordanze che si potranno verificare tra previsione di entrata ed effettiva realizzazione della medesima comporteranno la necessità della revisione del residuo attivo, mentre sotto il profilo contabile, eventuali riflessi negativi (quali gli effetti sugli equilibri di bilancio, la necessità di fare fronte a debiti fuori bilancio) non potranno essere imputati, nei limiti della loro reale incidenza, all'Ente, perché causati non da scelte

o previsioni errate, ma da comportamenti obbligati (Corte dei conti, Sezione regionale controllo per il Veneto, parere 60/2008). **Le tariffe - Si può modificare l'agevolazione a chi fruisce di servizi scolastici comunali con tariffe ridotte ed è beneficiario anche di voucher regionali dote scuola e borse di studio?** Nei criteri che regolano la fruizione dei servizi scolastici erogati dal Comune lo stesso può inserire anche la considerazione degli altri benefici dei quali I richiedenti già fruiscono, per determinare le tariffe che devono esser corrisposte.

**Sabrina Gastaldi**

**EURO PA**

# Comuni online anche nel Sud

**L**a Pa del Sud si fa strada online. Tra i molti ritardi si scorgono segnali positivi provenienti dal territorio. Asmez, consorzio pubblico preposto alla diffusione della digitalizzazione nella Pa, ha premiato il portale della città di Acerra, in provincia di Napoli, nell'ambito di un'iniziativa svolta sulla base del «Protocollo per la legalità e la trasparenza». Tra i servizi a disposizione funzionalità di lettura vocale delle notizie presenti in home page per favorire l'accesso agli ipovedenti; sezioni dedicate all'attività amministrativa e alla città; notizie in tempo

reale; accesso agli atti amministrativi come determine e bandi di gara. Il portale del Comune di Acerra, sviluppato in collaborazione con Dedagroup, è corredato di una sezione Informativa dedicata agli aggiornamenti sullo stato degli iter amministrativi, comunicati stampa, un sistema di marketing territoriale, comprendente funzionalità di elenco prese e mappa interattiva per georeferenziare le attività e i servizi presenti sul territorio; di un servizio di newsletter; un servizio di visure anagrafiche online per consentire a operatori comunali extra-anagrafe e a

enti esterni della Pa convenzionati di accedere in modo sicuro via Internet alla banca dati anagrafica dell'Ente (al momento sono state già stipulate convenzioni con il distretto sanitario di Acerra ed il registro dei tumori dell'Asl Napoli 4, con la polizia di stato e i carabinieri); caselle di posta elettronica per tutti i dipendenti con l'attivazione progressiva della posta elettronica certificata e della firma digitale. Per quanto riguarda il back office, è stata realizzata una Intranet comunale per favorire la comunicazione interna e la collaborazione tra i vari uffici. Sul

fronte dell'informatizzazione dei procedimenti amministrativi, è stato avviato l'utilizzo di uno strumento di workflow da parte degli uffici Gare e Contratti, con l'obiettivo di estenderlo progressivamente a tutto il Comune. Entro l'anno ci saranno ulteriori attivazioni quali: il nuovo sito web interamente dedicato al Consiglio comunale, un sistema di messaggistica Sms push/pull, servizi on-line interattivi.

**Gianluca Incani**

**SERVIZI PUBBLICI** - Il Dl185 prevede la restituzione delle agevolazioni anche se rientrano nel «de minimis»

# Gli aiuti vanno rimborsati

*Stretta sul recupero dell'esenzione Irpeg per le ex municipalizzate*

**P**er le società per azioni che gestiscono servizi pubblici l'articolo 24 del Dl 185/2008 rappresenta una amara sorpresa. Al pari di quelle che l'hanno preceduta senza successo, la disposizione si prefigge di dare concreta attuazione alla decisione n.193 emanata il 5 giugno 2002 dalla Commissione Europea. Essa ha imposto al governo italiano di procedere al recupero degli aiuti equivalenti alle imposte sul reddito non corrisposte dalle società beneficiarie in conseguenza del regime di esenzione fiscale dettato, in particolare, dall'articolo 66, comma 14, della legge 427/93. Rispetto alla normativa che l'ha preceduto, tuttavia, l'articolo 24 resta caratterizzato da contenuti e procedure rigidissimi, che per molti versi risultano più penalizzanti della stessa decisione della Commissione. Che si dovessero dare risposte incisive - in termini di effettività dei rimborsi - rispetto a pressioni comunitarie sempre più forti, è un fatto oggettivo. Non va dimenticato, tuttavia, che è attesa per i prossimi mesi la definizione - da parte della Corte di giustizia Ue - dei ricorsi promossi avverso la decisione della Commissione da diverse società pubbliche titolari di servizi pubblici locali. Se a ciò si aggiunge che, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del Dl185/2008, gli importi oggetto di recupero sono già stati destinati ad altra finalità, viene davvero da chiedersi se il Governo italiano non abbia un interesse proprio e diretto al recupero delle imposte in esame. La vicenda risale ai primi anni 90: al fine di agevolare, nel concreto, i processi di privatizzazione dei servizi pubblici locali previsti dalla legge 142/90, nel corso del 1993 era stata disposta - con il citato articolo 56, comma 14 - una esenzione triennale dall'imposta sul reddito (Irpeg) a favore delle società per azioni a prevalente capitale pubblico che gestivano servizi pubblici locali; la fruizione dell'agevolazione non poteva in ogni caso estendersi oltre il 31 dicembre 1999. Il regime di esenzione è stato tuttavia denunciato alla Commissione Europea da un'azienda privata italiana. Frutto di lungo dibattito, la decisione 193/2003 ha stabilito che la moratoria Irpeg triennale costituiva aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune; allo Stato italiano è stato richiesto di procedere al recupero dell'Irpeg non versata presso le società beneficiarie. In esecuzione

della decisione comunitaria, l'articolo 27 della legge 62/2005 ha quindi richiesto alle aziende la presentazione delle dichiarazioni dei redditi per i periodi d'imposta nei quali il regime di esenzione era stato usufruito. Fermo restando che il recupero non avrebbe dovuto avere luogo nei casi in cui «per ragioni attinenti al caso specifico» le esenzioni fossero risultate compatibili con la decisione della Commissione. Sul presupposto - del tutto corretto, per la verità - che tra le ragioni attinenti al caso specifico figurassero gli affidamenti diretti, per i quali non può darsi luogo - nemmeno in via ipotetica - a concorrenza (e quindi alle sue distorsioni), le dichiarazioni presentate hanno evidenziato - nella maggior parte dei casi - imponibili modesti. Da qui, oltre che dalla attivazione da parte delle società di un consistente contenzioso, inevitabilmente destinato ad allungare i tempi del recupero, sono scaturiti tre successivi provvedimenti, sempre più restrittivi, e culminati appunto con l'articolo 24 del Dl185/2008. Sulla falsariga del precedente articolo 1 del Dl 10/2007, la norma non fa alcuna menzione delle ipotesi che, in conformità alla decisione

della Commissione e all'articolo 27 della legge 62/2005, avrebbero potuto comportare l'esclusione dalle procedure di recupero. Fra di esse figurano: 1) gli aiuti rientranti nell'ambito di applicabilità della regola "de minimis"; 2) le agevolazioni fiscali territoriali e settoriali dichiarate compatibili con il mercato comune dalla Commissione; 3) la gestione di servizi pubblici locali sulla base di affidamenti in house. Posto che tra le motivazioni della decisione della Commissione spicca quella relativa a una presunta distorsione della concorrenza, quest'ultima ipotesi di esclusione trova fondamento nella constatazione per cui non può darsi luogo ad alcun recupero di imposizione dove non vi sia stata distorsione della concorrenza. Ciò posto, per giurisprudenza concordata è ormai pacifico che in tutti i casi di "in house providing" le pubbliche amministrazioni realizzano le proprie attività senza ricorrere al mercato, avvalendosi invece di organismi "propri". Non sussistendo alcun ricorso ad operatori economici esterni, non si potrebbe determinare alcuna ipotesi di distorsione della concorrenza.

**Alessandro Garzon**  
**Paolo Maggiore**

TUTTI INCLUSI

## Il condono non salva dalla richiesta

**A**i sensi dell'articolo 24 del DI 185/2008, per il recupero degli aiuti di Stato corrispondenti alla moratoria Irpeg triennale non assume rilevanza l'intervenuta definizione delle imposte in base al condono. La disposizione suscita perplessità, dal momento che viene a discriminare, in senso negativo, proprio le società interessate alle procedure di recupero degli aiuti di Stato. Non va infatti dimenticato che il condono costituiva un istituto di carattere generale, che si è reso disponibile per tutti i contribuenti italiani - e non solo quindi per le imprese esercenti servizi pubblici locali - per la definizione in via breve e forfetizzata delle loro posizioni fiscali. Sotto questo profilo, dunque, esso non ha comportato alcuna distorsione della concorrenza, quantomeno a livello interno, e risulta del tutto compatibile con la decisione della Commissione. A meno che non si intenda contestare la legittimità del condono in sé, e dunque nei riguardi di tutti i contribuenti: non essendo questa, con ogni evidenza, la ratio dell'articolo 24, resta alla fine clamorosa la disparità di trattamento tra contribuenti ingenerata da questa disposizione.

L'iter è quello previsto per le imposte sui redditi

## **Notifiche in arrivo entro il 29 marzo 2009**

*LA PROCEDURA - Il versamento delle somme e degli interessi non può essere dilazionato né sospeso in sede amministrativa o giudiziale*

**L**e conseguenze della stretta imposta dall'articolo 24 del DL anticrisi non tarderanno, sia in termini di minori dividendi a disposizione degli enti locali soci sia in termini di incrementi delle tariffe nei confronti degli utenti. Il tutto aggravato dal fatto che il versamento non può essere dilazionato o sospeso. L'articolo 24 fa esclusivo riferimento alle Spa a prevalente capitale pubblico che gestiscono servizi pubblici locali, e stabilisce che il recupero degli aiuti equivalente all'Irpeg non versata nel periodo di moratoria triennale venga effettuato dall'agenzia delle Entrate secondo i principi e le ordinarie procedure di accertamento e riscossione previste per le imposte sui redditi. Resta dunque confermato che oggetto della restituzione non è un'imposta, ma un aiuto di Stato, commisurato alle imposte a suo tempo non versate: l'accertamento e la riscossione avverranno

in base alla normativa fiscale. In tema di accertamento viene da chiedersi se saranno prese in considerazione le dichiarazioni di redditi già presentate e, soprattutto, se verranno conservati gli accertamenti già effettuati dagli uffici, l'attività dei quali potrebbe peraltro essere appesantita dal decorso - per diverse aziende - del termine di prescrizione decennale per la conservazione dei documenti fissato dalla normativa civilistica e fiscale. Sarà poi interessante vedere se sarà data esecuzione agli obblighi fissati dallo Statuto del contribuente in tema di informazioni (articolo 5), di chiarezza e motivazione degli atti (articolo 7) e di integrità patrimoniale del contribuente (articolo 8). L'accertamento delle imposte non potrà poi prescindere dal riconoscimento alle aziende del diritto di usufruire degli istituti applicabili alla generalità dei contribuenti nei periodi di imposta considerati, quali

gli ammortamenti anticipati, la ripartizione pluriennale delle plusvalenze, e così via. Non sembra però andare in questa direzione la previsione dell'articolo 24 (comma 1) per cui, ai fini della quantificazione dell'aiuto di Stato, non rileva l'intervenuta definizione delle imposte in base a condono. All'accertamento delle imposte farà poi seguito la loro liquidazione, tenuto ovviamente conto di quanto già liquidato dall'Agenzia ai sensi di precedenti disposizioni. Dopodiché, entro il 29 marzo 2009, l'Agenzia dovrà procedere alla notifica degli avvisi di accertamento. Secondo l'articolo 24, alla liquidazione delle imposte dovrà fare automaticamente seguito il loro versamento, ogni eccezione rimossa. Secondo una procedura inusuale è previsto che anche nell'ipotesi di presentazione di ricorso si proceda - se necessario - all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della totalità delle

somme. Va notato che la definitività del ruolo può discendere - ex articolo 14 del Dpr 602/73 - da accertamenti definitivi o da dichiarazioni presentate dai contribuenti, oppure da sentenze passate in giudicato: nella fattispecie, non è dato riscontrare nessuna di queste tre ipotesi. Non sono infine applicabili gli istituti della dilazione dei pagamenti e della sospensione in sede amministrativa e giudiziale. A quest'ultimo proposito va tuttavia sottolineato che trovano applicazione gli articoli 1 e 2 del DL 59/08 che consentono al giudice civile o tributario di sospendere l'esecuzione di una decisione di recupero della Commissione qualora ricorrano contestualmente - due condizioni: 1) gravi motivi di illegittimità della decisione di recupero o evidente errore nel calcolo della somma da recuperare, e nei limiti di tale errore; 2) pericolo di pregiudizio imminente e irreparabile.

## CORTE CONTI - L'operazione è equiparata all'indebitamento

# Stop al leasing finanziario per chi sfora il Patto

**G**li enti che sforeranno il Patto di stabilità negli anni 2008-2011 non potranno ricorrere al leasing finanziario per la realizzazione di opere pubbliche: significherebbe non rispettare la sanzione che vieta, nell'anno successivo all'inadempienza, di contrarre mutui o prestiti per il finanziamento degli investimenti (articolo 77-bis, comma 20, lettera b, legge 133/2008). Il leasing immobiliare non incappa nel nuovo divieto in materia di derivati e indebitamento (articolo 62 del DI 112/2008), a condizione però che non preveda meccanismi di elusione. In sostanza non deve contenere clausole tipiche del contratto di swap, il riscatto del bene non può tradursi nel rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza e la durata del piano di ammortamento deve essere inferiore a 30 anni. A mettere nero su bianco

i confini fra leasing finanziario e altre forme di indebitamento è la sezione regionale per la Lombardia della Corte dei conti nella deliberazione 87/2008. L'uso del contratto di leasing immobiliare, ricorda il parere, va inserito nel programma triennale e nell'elenco annuale dei lavori pubblici. Non è sufficiente la delibera a contrarre che valuti la convenienza economica in modo avulso dalla programmazione dell'ente. Passando ai riflessi in bilancio e agli effetti sul Patto, i metodi di contabilizzazione sono due, quello patrimoniale e quello finanziario. Nel primo prevale il godimento dell'utilità del bene, i cui rischi di realizzazione sono integralmente a carico della società di leasing. Il bene entrerà nel patrimonio dell'ente pubblico solo nell'ipotesi di riscatto finale. Il canone periodico in questo scenario è un onere da con-

tabilizzare per intero fra le spese correnti come «utilizzo di beni di terzi» (intervento 4 del titolo I). L'operazione dunque non incide sui limiti di indebitamento, non ci sono infatti valori da iscrivere al Titolo V delle entrate e II delle spese; mentre la spesa per il canone rientra interamente nel Patto. Diversamente nel metodo finanziario, che ricorre quando i rischi dell'investimento sono a carico dell'ente, emerge la natura di mero finanziamento del leasing; in questo caso il leasing equivale, afferma la Corte, a un'operazione di debito. Al momento del collaudo e della consegna il bene è iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale al valore di costo e contestualmente è registrata, fra i debiti pluriennali, la somma dovuta alla società di leasing. Mentre i canoni periodici sono imputati scindendo la parte

spese correnti (Titolo I, intervento 6), dalla quota capitale, da iscrivere fra il rimborso dei debiti pluriennali (Titolo III, intervento 5). In questo metodo la spesa del canone rientra nel Patto solo per gli interessi. Che incidono, a differenza del criterio patrimoniale, nei conteggi del limite all'indebitamento (articolo 204 del Dlgs 267/2000). Nonostante le indicazioni della Corte, la scelta del criterio di contabilizzazione rimane incerta. Il ricorso al leasing, che presenta vantaggi in termini procedurali (gara unica), di certezza dei costi e dei tempi, oltre che di flessibilità ai fini del Patto, deve superare anche il test di convenienza economica rispetto al classico mutuo; in questo esercizio gioca un ruolo fondamentale il nodo dell'Iva nel contratto di leasing.

**Patrizia Ruffini**

**TAR CALABRIA** - Le regole del diritto

# Consiglieri con accesso selettivo

È legittimo il diniego espresso da un Comune a numerose richieste generalizzate di accesso ad atti amministrativi proposte da alcuni consiglieri, se non è precisato l'interesse diretto, concreto ed attuale ad ottenere questi documenti. Così ha stabilito il Tar Calabria - Catanzaro, sentenza 1535/2008. Il caso riguardava numerose richieste di accesso ad atti del Comune (31, in due mesi) da parte di consiglieri di minoranza, del tipo: «tutte le determinazioni assunte dall'Ufficio x dal 1 maggio al 31 maggio». Il Comune ha differito o negato l'accesso, e i consiglieri hanno fatto ricorso al Tar affermando che l'accesso era necessario per lo svolgimento del mandato. I giudici hanno però respinto la domanda, perché il diritto dei consiglieri si basa sull'articolo 16 dalla legge 15/2005, che stabilisce che «non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato». L'esercizio del mandato deve quindi essere rivolto a singoli temi che l'elettorato porta all'attenzione. Anche il consigliere deve dimostrare di essere portatore di un interesse diretto, concreto ed attuale, verso una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per cui si chiede l'accesso. In contrario si potrebbe obiettare che il diritto dei consiglieri è un diritto speciale, previsto dall'articolo 43, comma 2 del Dlgs 267/2000. Ma l'obiezione non sarebbe persuasiva. Infatti, la norma va interpretata alla luce dell'articolo 23 della legge 241/1990, modificato nel 2005, ed è quest'ultima legge che circoscrive il diritto di accesso dei consiglieri, e vieta che essi possano - attraverso l'esercizio di questo diritto - effettuare un controllo generalizzato sull'attività amministrativa dell'ente locale.

**Vittorio Italia**

**TAR SARDEGNA - Difesa della parità****Bandi per vigili, la patente di tipo A è discriminatoria***IL PRINCIPIO - Secondo i giudici la richiesta del requisito ha disincentivato le donne perché solo il 10% di loro è in possesso del documento*

**L**a parità di genere passa anche dall'annullamento delle clausole di concorsi pubblici che prevedano condizioni appannaggio quasi esclusivo dai maschi. In base a questo principio un concorso pubblico per vigili urbani che prevede il requisito della patente A modificata perché le donne che ne sono in possesso sono largamente inferiori agli uomini. E questo il principio stabilito dal Tar Sardegna con la sentenza n. 2025/2008. La pronuncia offre un'interpretazione assai estensiva dei principi di parità e dell'obbligo posto per le Pa di effettuare azioni positive. Una lettura che impegna i soggetti pubblici non solo a dare corso ad attività che tengano conto delle condizioni effettivamente esistenti, ma

anche a non utilizzare requisiti in cui vi sono considerevoli differenze tra i sessi. La vicenda nasce dal ricorso presentato dalla consigliera di parità della regione Sardegna contro il bando di concorso di un Comune che, per l'assunzione a vigile urbano, prevede la necessità del possesso della patente A per la guida dei motoveicoli e di quella B per la guida degli autoveicoli, ovvero solo di quella della categoria B, ma se conseguita prima della differenziazione tra tali titoli ai fini della guida dei motoveicoli. Nel ricorso viene sostenuto che le donne in possesso di tale requisito sono, sulla base dei dati forniti dal ministero dei Trasporti, appena il 10% del totale, per cui si determinerebbe «un'illegittima preclu-

sione alla loro partecipazione al concorso». Contro questi argomenti il Comune ha eccepito che il possesso della patente per la guida dei motoveicoli ha un carattere strumentale rispetto ai compiti propri dei vigili urbani e che, in concreto, sulla base del numero dei candidati esclusi per la mancanza di questo requisito, non si è realizzata la «paventata discriminazione a danno delle donne». I giudici hanno affermato che la discriminazione si realizza in presenza dei seguenti due requisiti: «La sussistenza di criteri che pregiudichino i lavoratori di uno dei sessi e che i criteri medesimi devono riguardare requisiti non essenziali allo svolgimento della prestazione lavorativa». Tali requisiti sono presenti nel caso in oggetto. La

circostanza che in concreto questa discriminazione non si è realizzata non è significativa: «La valenza discriminatoria di un requisito deve essere valutata ex ante», e la clausola in questione ha determinato un effetto disincentivante rispetto alla presentazione delle domande da parte delle donne. Infine, il Tar ha ordinato la sospensione delle procedure concorsuali, la riapertura dei termini di presentazione delle domande e la rimodulazione della clausola «nel senso di imporre ai vincitori di acquisire a loro cura, entro un congruo termine, la patente A ai fini della assunzione definitiva».

**Arturo Bianco**

APPALTI - Consiglio di Stato

## Il disciplinare fissa i confini delle varianti

*I LIMITI - L'offerta dell'impresa non può modificare gli aspetti strutturali del progetto definitivo dell'amministrazione*

In un appalto integrato, la progettazione esecutiva demandata al partecipante non può spingersi fino all'inclusione di varianti su aspetti strutturali, o attinenti alle funzioni essenziali cui i manufatti erano destinati nel progetto definitivo. Così hanno disposto i giudici del Consiglio di Stato con la sentenza n. 5145/2008. Il fatto riguarda una gara d'appalto per lavori, aggiudicata provvisoriamente a un'Ati che, nell'articolo la propria offerta comprensiva della progettazione, è andata ben oltre le possibilità concesse alle varianti migliorative, avendo presentato un progetto strutturalmente diverso da quello della stazione appaltante. Ad avviso dell'Ati, invece, dovevano essere ritenuti conformi al disciplinare di gara ed al progetto definitivo l'arretramento degli edifici, alcune diverse sistemazioni conservative e migliorative e una diversa sistemazione delle aree esterne degli edifici da realizzare. In termini generali, l'articolo 76 del Codice appalti prevede che, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti possono autorizzare gli offerenti a presentare varianti, che devono essere autorizzate ed esplicitate nei documenti di gara e comunque corrispondenti ai requisiti minimi indicati dalla stazione appaltante. Tuttavia, ha sottolineato la Sezione, proprio que-

st'ultimo aspetto non pone alternative al dover prendere in considerazione solo le varianti che rispondono ai requisiti minimi prescritti nei documenti di gara. E in questo senso, il disciplinare non lasciava dubbi sui criteri di valutazione della proposta: tra questi nessuno incide sugli aspetti più significativi delle opere. Il che avrebbe chiaramente dovuto lasciar intendere che non sarebbero state consentite varianti coinvolgenti aspetti strutturali o funzioni essenziali rispetto a quanto indicato nel progetto definitivo. In particolare, le varianti proposte anziché riguardare, come richiesto nei documenti di gara, la qualità dei materiali, le pavimentazioni, gli infissi, i serramen-

ti, attenevano al basamento dei fabbricati, alle caratteristiche dei muri perimetrali, alla copertura degli edifici. Tutte lavorazioni non consentite dal disciplinare di gara. In altre parole modifiche strutturali vere e proprie, non certo semplici miglioramenti del progetto definitivo. Censurabile, poi, doveva essere ritenuta, anche l'attribuzione dei punteggi (addirittura massimi) all'offerta dell'Ati ad opera della commissione di gara, essendo relativi ad elementi di fatto non valutabili (non trovando alcun riscontro nei documenti di gara e negli elaborati progettuali).

**Raffaele Cusmai**

**IL SOLE 24ORE AFFARI PRIVATI – pag.3**

**ROTTAMAZIONE** - Il caso di un lettore che per smaltire il frigo dovrà rivolgersi ancora al Comune

# Bloccate le nuove ecopiazzole

*In attesa di una delibera dell'Albo gestori non possono operare*

**L**e cosiddette "ecopiazzole" oggi sono state identificate come "centri di raccolta". Molto probabilmente quello al quale si riferisce il lettore è un centro di nuova realizzazione che, però, non è in possesso della dovuta iscrizione all'Albo gestori ambientali. Questo perché l'Albo gestori, su invito del ministero dell'Ambiente, ha dovuto abrogare la propria delibera del 29 luglio 2008 con la quale disciplinava l'iscrizione dei centri di raccolta, sia vecchi che nuovi. Con la differenza, però, che quelli vecchi possono continuare a operare in base alle disposizioni locali precedenti. I centri nuovi, invece, non possono entrare in funzione (al pari di quelli ubicati in luoghi ove le autorità non hanno disposto nulla) fino a quando l'Albo non adotterà una nuova delibera. Pertanto, anche il centro cui si riferisce il lettore dovrà aspettare la determinazione dell'Albo prima di aprire i

cancelli. Il negozio che vende i frigoriferi nuovi non accetta il reso del vecchio frigorifero (che è un Raee, rifiuto di apparecchiatura elettrica ed elettronica) perché, a oggi, non è ancora entrato in vigore il decreto relativo alle semplificazioni dei distributori. Laddove il negozio accettasse il vecchio frigorifero, nella relativa area, si creerebbe uno stoccaggio che dovrebbe essere autorizzato. Il negozio è ovviamente sfornito di tale autorizzazione; dunque, evita di adottare un comportamento che integrerebbe gli estremi del reato di gestione non autorizzata di rifiuti, punito, per i rifiuti pericolosi, con l'arresto da sei mesi a due anni oltre all'ammenda da 2.600 a 26mila euro. Per quanto riguarda l'eco-contributo, anche se ancora il sistema a favore del cittadino/consumatore non funziona a pieno regime, è vero che dal 12 novembre 2007 i consumatori devono pagarlo all'atto dell'acquisto. Tale

eco-contributo può essere esposto oppure incorporato nel prezzo di vendita dell'elettrodomestico. Serve a sostenere le spese necessarie per il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei Raee cosiddetti "storici" (cioè quelli che derivano da apparecchiature elettriche ed elettroniche, note con la sigla Aee, immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005). Fino al 31 dicembre 2008 (salvo possibile proroga), tuttavia, tale sistema di finanziamento funzionerà anche per i Raee "nuovi". È vero che il finanziamento del sistema di raccolta, trattamento, smaltimento e riciclaggio viene posto dal sistema legislativo a carico del produttore dell'elettrodomestico ma, in realtà, esso ricade integralmente sul consumatore finale che è il soggetto che utilizza il bene, dal quale si origina il rifiuto. Il produttore neanche anticipa il relativo costo; ad anticiparlo è sempre il consumatore finale, tramite il

pagamento dell'eco-contributo. Allo stato attuale delle cose, dunque, l'unica soluzione per il lettore risiede nell'attivare il sistema precedente alla creazione della legislazione relativa ai Raee: chiamare il soggetto che gestisce il servizio pubblico in nome del Comune, pagare e chiedere il ritiro del frigorifero, che è un Raee ma è anche un rifiuto urbano ingombrante (e spesso pericoloso). Sarebbe, tuttavia, opportuno richiedere una riduzione della tassa/tariffa al Comune poiché dal 1° gennaio 2008 i Raee rientrano nella competenza dei produttori di elettrodomestici e non più in quella comunale. Di fatto, sono sempre i Comuni i primi destinatari, ma essi vengono compensati dai Consorzi appositamente istituiti dai produttori.

**Paola Ficco**

## IL QUESITO

Ho portato il mio vecchio frigorifero alla nuova ecopiazzola comunale (che è gestita da un soggetto diverso dal Comune ed è però reclamizzata dal Comune stesso), ma i cancelli erano chiusi. Nessuno è riuscito a dirmi quando aprirà. Il negozio dove vorrei comprare il frigo nuovo ha detto che quello vecchio non lo riprende. Come devo fare per sbarazzarmi del vecchio apparecchio? So che sugli elettrodomestici il consumatore deve pagare un eco-contributo, ma il negoziante non mi ha saputo chiarire qual è l'importo, dicendomi che è compreso nel prezzo di vendita. Morale, il frigo nuovo costa di più (mi era sembrato di capire che fossero i produttori a pagare tutto) e non so dove buttare il vecchio. Che cosa devo fare?

I governi territoriali propongono la propria ricetta per sostenere produttività e occupazione

## Regioni, paracadute alle imprese

*Ok a investimenti e garanzie contro le turbolenze finanziarie*

**C**onsolidamento delle passività a breve, sostegno degli investimenti e fondi di garanzie, sono queste le strategie anti-crisi messe proposte dalle regioni. Il documento predisposto dalla Conferenza straordinaria delle regioni e delle province autonome dello scorso 20 novembre riassume gli interventi che le regioni hanno messo in campo per rispondere alle turbolenze finanziarie di questi ultimi mesi. Molte le regioni che puntano a strumenti per agevolare il consolidamento delle passività a breve. Si moltiplicano inoltre i fondi di rotazione per concedere finanziamenti agevolati, tra cui spiccano Calabria e Campania con 100 milioni di euro ciascuna. **Calabria: fondo di rotazione da 100 milioni di euro.** Sul fronte dell'accesso al credito, la regione ha proposto due interventi principali. Il primo obiettivo è attivare i processi di aggregazione del sistema dei consorzi fidi regionali e integrazione dei fondi di garanzia. A breve sarà emanato un apposito bando con una dotazione di 5 milioni di euro. Con lo stesso scopo è prevista la sottoscrizione di un Patto per il credito e lo sviluppo con le rappresentanze delle organizzazioni imprenditoriali regionali, l'Abi per migliorare le condizioni di accesso al credito per le imprese regionali in termini di contenimento del costo del danaro. Sarà inoltre costituito un Fondo di rotazione per il miglioramento dell'accesso al credito rivolto alle pmi commerciali, industriali, di servizio e artigianali. Il fondo dovrà sostenere l'avvio di nuovi investimenti, o l'ammodernamento e sviluppo delle strutture aziendali. Il fondo sarà alimentato dalle somme assicurate dalla Banca europea degli investimenti (Bei) per 50 milioni di euro, cui la regione Calabria aggiungerà ulteriori 50 milioni di euro derivanti dalle risorse previste dalla programmazione comunitaria 2007-2013 nonché da eventuali somme liberate dal Por 2000-2006. **Campania: nasce Confidi Campania.** La principale misura in risposta alla crisi è l'istituzione del Confidi Campania per la garanzia di II livello, come previsto dalla legge regionale 10/2008. Inoltre, l'iniziativa Jeremie prevede strumenti finanziari, tradizionali e innovativi studiati per il supporto al sistema produttivo, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, alle imprese innovative e al comparto dell'impresa sociale, grazie a una dotazione complessiva di 100 milioni di euro. Sono poi allo studio interventi di promozione di forme di finanza innovativa, quali investimenti nel capitale di rischio delle imprese. **Emilia Romagna: finan-**

**ziamenti ad artigiani e industria.** Nel 2008 sono già stati emanati una serie di bandi per le imprese. Oltre a questi, sono in corso di emanazione misure per gli ulteriori 50 milioni di euro volte al sostegno degli investimenti delle imprese, di cui 25 milioni di euro per il comparto artigiano e 25 milioni di euro per il settore industriale. I fondi permetteranno di intervenire con agevolazioni in abbattimento tassi, assistiti da garanzia, secondo condizioni dei tassi di interesse fissate da convenzioni fra banche e regione. È inoltre di recente attivazione un tavolo regionale con Abi, Consorzi fidi e associazioni imprenditoriali per seguire l'evoluzione della situazione del credito, ricercando le soluzioni più utili per il credito al sistema produttivo regionale. **Veneto: garanzie agli artigiani fino al 70%.** La giunta regionale ha da poco deliberato uno stanziamento di 4,9 milioni di euro per potenziare i fondi rischi regionali esistenti. È stato inoltre deciso di aumentare la garanzia a favore delle imprese artigiane, portandole dal normale 50% fino al 70%, finalizzate al sostegno della gestione corrente, per la ristrutturazione della posizione debitoria, per il consolidamento delle passività bancarie a breve, per il riequilibrio finanziario. **Basilicata: bando sul modello**

**«Sabatini».** La regione risponde alla crisi grazie a modifiche sostanziali per un proprio Fondo di garanzia per le imprese. Le modifiche permetteranno di garantire in forma diretta il circolante, in regime «de minimis». Altra importante novità è l'apertura del fondo anche alle imprese che non hanno un bilancio in utile al fine di consentire la ristrutturazione del debito, oggi particolarmente sbilanciato verso il breve termine. Sempre sul fronte finanziario, la regione ha progettato un nuovo fondo che sarà dato in gestione a una società «in house», che sarà probabilmente la regionale di Sviluppo Italia, se ne sarà perfezionata a breve la cessione. Saranno presto ufficializzati i risultati del bando che distribuirà 2 milioni di euro a favore dei confidi regionali. Sul fronte dei bandi per le imprese è di prossima uscita un bando in favore delle micro e piccole imprese che andrà a sostenere gli interventi generalisti, sul modello della «Sabatini» che finanziava l'acquisto di macchinari e attrezzature; il bando è attualmente fermo in attesa dell'individuazione del soggetto gestore. Inoltre, sono stati già lanciati tre bandi per contratti di programma regionali che riguarda investimenti dai 5 ai 40 milioni in cui partecipano Fesr e Fse finalizzati sia alla reindu-

strializzazione di siti dismessi e per il consolidamento rivolto a settori regionalmente strategici che per restare sul mercato presentano un urgente fabbisogno di investimenti. **Friuli: cogaranzia e capitalizzazione.** È affidata a due fondi regionali la risposta alla crisi finanziaria. Il primo è il Fondo di cogaranzia, a disposizione delle pmi di tutti i settori, cui la regione intende garantire una dotazione iniziale di 10 milioni di euro. La cogaranzia andrà a

sommarsi alle garanzie che già vengono attivate, normalmente nel limite del 50%, dai Confidi della regione. Per l'operatività si è in attesa dell'emanazione del regolamento. Il secondo è il Fondo per la capitalizzazione delle pmi, gestito dalla finanziaria e holding regionale Friulia spa, la cui dotazione iniziale è pari a 15 milioni di euro. Tale fondo è già stato approvato dal comitato di gestione di Friulia spa. **Sardegna: agevolazioni Irap.** La regione

punta sul sostegno alla liquidità per le imprese. In quest'ottica sarà operato il raddoppio delle risorse relative ai fondi di rischi dei consorzi fidi nei vari settori e predisposto l'abbattimento di un punto percentuale dell'Irap per le imprese che mantengono o incrementano il numero di occupati. **Umbria: garanzie per consolidare le passività a breve.** La regione ha costituito un fondo di garanzia per il consolidamento delle passività a breve delle pmi. Il fondo,

gestito dalla finanziaria regionale Gepafin spa, opererà attraverso la concessione di garanzie che potranno consentire l'attivazione di un plafond di intervento da parte del sistema bancario stimato tra i 100 e i 150 milioni di euro. Il limite massimo di garanzia per ciascuna impresa non potrà superare i 500 mila euro.

**Roberto Lenzi**

**ITALIA OGGI – pag.XII (Allegato)**

L'orientamento della Cassazione in materia di Codice della strada è di consentire comunque i ricorsi

# Pago la multa ma faccio la causa

*Il diritto alla difesa deve essere sempre esercitabile*

**C**ontro le multe il diritto di difesa deve svolgersi in maniera completa ed effettiva. Questo lo scopo dei recenti orientamenti delle sentenze della Corte di cassazione e dei giudici di merito (tribunali e giudici di pace). Probabilmente la sentenza più importante in quest'ottica è quella della Cassazione civile Sezioni unite n. 20544 del 29-07-2008. Secondo questa pronuncia il cittadino può assicurarsi di pagare la misura ridotta della sanzione (la somma da pagarsi entro 60 giorni dal ricevimento del verbale), ma senza rinunciare alla possibilità di contestare la violazione. Il cosiddetto pagamento in misura ridotta, ha spiegato la Cassazione, non influenza l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie; d'altra parte l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria non preclude il ricorso al prefetto o l'opposizione al giudice ordinario rispetto alle sanzioni accessorie, ma comporta soltanto un'incompatibilità e un'implicita rinuncia a far valere qualsiasi contestazione relativa sia alla sanzione pecuniaria irrogata sia alla violazione

contestata, che della sanzione pecuniaria è il presupposto giuridico. L'interessato, dunque, può censurare le sole sanzioni accessorie, quali la mancata previsione della pena accessoria o la previsione della stessa in misura diversa, come per esempio, quando si contesta che la violazione astrattamente considerata non contemplava quella pena accessoria o non la prevedeva nella misura applicata. Questo significa che nel caso concreto l'automobilista, dopo avere effettuato il pagamento in misura ridotta per un'infrazione al codice della strada, può sempre contestare la legittimità della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente. E per tutelarsi il cittadino non deve rivolgersi al giudice amministrativo, con tutti i maggiori costi del caso, ma potrà farlo con un ricorso (senza oneri) al giudice di pace (ciò sempre in virtù della fondamentale sentenza della cassazione del 29.7.2008, che ha chiarito definitivamente una serie di dubbi procedurali). Dubbi che in materia sono costanti, considerato che il pendolo della giurisprudenza si muova tra un atteggiamento

clementiale e lassista (a favore dell'automobilista) e uno un po' più severo e più attento alle ragioni dell'amministrazione. Tra le sentenze più recenti si segnala quella che blocca ogni discrezionalità nella notifica del verbale: l'articolo 201, codice della strada non può essere interpretato nel senso di consentire un ampliamento a discrezione della p.a. del termine perentorio dei 150 giorni previsto per la notifica del verbale di accertamento, se la p.a. è a conoscenza del nominativo del trasgressore, rimanendo solo l'onere di identificare il nuovo domicilio del trasgressore (sentenza Giudice di pace Bari, 11 ottobre 2008, n. 6659) Altra pronuncia interessante ha messo in evidenza che è vero che il verbale di accertamento di una violazione del codice della strada, in dipendenza della sua natura di atto pubblico, fa piena prova fino a querela di falso, oltre che in ordine alla provenienza dell'atto e alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti; tuttavia l'efficacia

probatoria privilegiata deve essere esclusa sia con riferimento ai giudizi valutativi in esso contenuti sia con riguardo ai fatti che in ragione della loro modalità di accadimento repentino non siano verificabili in modo oggettivo ed abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale caratterizzata da margini di apprezzamento soggettivo, come si verifica quando la rilevazione riportata sul verbale riguarda il transito, in un incrocio regolato da semaforo, di un'autovettura con il segnale rosso (Cassazione civile, sez. II, 29 agosto 2008, n. 21816): in sostanza si può portare un testimone per contrastare una percezione sensoriale errata dell'agente accertatore. Attenzione però, non sempre le sentenze sono a favore del trasgressore: così è stata ritenuta legittima la scelta del Comune di prevedere con apposita ordinanza l'uso di uno strumento elettronico (telepass) per controllare l'accesso alle corsie preferenziali da parte delle vetture a noleggio con autista (Cassazione civile, sez. II, 10 ottobre 2008, n. 24942).

**Antonio Ciccia**

**LA CRISI RILANCIA IL CENTRALISMO**

# Il federalismo in affanno

In nome della antica, comune vocazione al primato del localismo chiedo venia ai miei interlocutori di cultura settentrionale se credo giusto porre un duplice dubbio: primo, se la gravità della attuale crisi economica possa mettere in cono d'ombra l'autopropulsione del localismo (e del federalismo) del Nord; e, secondo, se il grande potere che i politici settentrionali conquistano e gestiscono a Roma non possa alla fin fine nuocere alla endogena vitalità delle società e delle economie del Nord. Chiedo venia ancora, ed anche un po' di freddezza. Freddezza infatti vuole che si prenda atto che per fronteggiare le gravi difficoltà del momento si fa strada alla tendenza a massicci interventi sia statali che sopranazionali. Circola la convinzione che il localismo e i mondi vitali del territorio

non bastano più e che ci vuole tanto intervento pubblico. È quanto sta avvenendo negli Stati Uniti, con politiche federali di enorme consistenza finanziaria; è quanto sta avvenendo nella Unione Europea e nei singoli suoi Paesi, con crescenti concertazioni e stanziamenti pubblici; è quanto sta avvenendo in Italia, dove sotto il carattere non invasivo dei più recenti provvedimenti governativi si vanno predisponendo interventi quasi da Stato imprenditore (il grande nemico del localismo vecchio e nuovo). È una tentazione generale, ed anche il Nord italiano non vi sfugge: per fare le grandi infrastrutture da Susa a Trieste; per rilanciare Milano con l'Expo; per preservare Malpensa; per proteggere alcune grandi imprese; per difendere i loro lavoratori, magari «rimodulando» gli stanziamenti comunitari per

il Sud. Ma se tutto ciò avviene, è automatico lo spostamento di potere dal locale allo Stato, dalla periferia al centro, dalla vitalità spontanea al peso del potere pubblico. E fatalmente sarà da quest'ultimo che verranno non solo soldi ma anche gli orientamenti dello sviluppo di tutto il sistema, con buona pace della orgogliosa autopropulsione localistica e con il pericolo di una strisciante delegittimazione della lunga marcia del federalismo, del localismo finale coronamento istituzionale. Qualcuno, magari cinicamente, potrà dire che per intanto il localismo settentrionale è arrivato a controllare il potere statale e può quindi, strumentalizzandolo, dare più potenza ai propri territori di riferimento; ed infatti tutti i grandi apparati ministeriali sono praticamente retti da politici settentrionali, che naturaliter

hanno più a cuore la questione settentrionale, non certo quella, noiosa ormai, dello sviluppo meridionale. Ma chi ha vissuto quest'ultima ad occhi aperti sa che per 40 anni proprio il primato dei politici meridionali, la loro richiesta di risorse pubbliche e la loro protervia nello spenderle male, sono stati i fattori che hanno «disanimato» il Mezzogiorno. Non sarebbe bello, e neppure vantaggioso per loro, se i politici settentrionali ripetessero quell'errore. Sarebbe invece bello, e vantaggioso, se restassero ancorati alla loro grande potenza localistica, magari sviluppandola in processi oligarchici del potere; dandosi come primo carico quello di vivere una energica risposta alla crisi e di esprimere una ulteriore scommessa sul futuro.

**ENTI E AFFARI/1** - Le operazioni dovevano servire a contenere l'esposizione finanziaria - Ci hanno guadagnato solo le banche

## I derivati sono i «subprime» del sindaco

*Debiti a rischio per 35 miliardi: da Reggio a Varsala, passando per la Regione Lombardia*

**N**on doveva andare così. Almeno nelle intenzioni del Tesoro: dove nessuno poteva immaginare che gli enti locali ne facessero un uso politico. E quello è stato l'errore più grave. Autorizzati al solo scopo, com'è scritto chiaramente nella Finanziaria del 2002, «di contenere l'indebitamento», i derivati sono serviti a molti Comuni e magari pure a qualche Regione per puntellare conti pubblici traballanti, spostando il peso dei debiti in là negli anni. Con il risultato di ottenere un beneficio immediato: fare bella figura e avere più soldi da investire (magari alla vigilia delle elezioni). Tanto il conto sarebbe stato pagato dai successori. Questa situazione già da tempo allarma la Corte dei conti. L'ex superispettore del Secit Mario Casaccia, autore di clamorose denunce, ora magistrato contabile e presidente della Sezione di controllo del Molise, ha firmato pochi mesi fa una delibera sferzante: «Purtroppo è accaduto che gli enti locali hanno stipulato contratti pericolosi per ottenere liquidità immediata, illecito finanziario destinato a finalità non giustificabili dal punto di vista contabile e talvolta anche per coprire eventuali altri tipi di illeciti». Molti sindaci si sono così lanciati in operazioni spericolate, facendosi consigliare da consulenti finanziari che in qualche caso erano gli stessi funzionari della banca che proponevano l'affare». Quasi sempre, soprattutto nel caso dei Comuni più piccoli, senza avere nemmeno la più pallida idea di che cosa stessero facendo e del rischio che i conti dell'ente da loro amministrato potessero correre. Né più, né meno, come tanti risparmiatori che negli anni scorsi compravano le obbligazioni ad altissimo rischio che gli suggeriva la banca. Ma con una differenza: che quei risparmiatori rischiavano i soldi loro, gli amministratori che si sono avventurati sul terreno dei derivati hanno rischiato i soldi di tutti. Il quadro preciso sarà presto tracciato dall'Anci, l'associazione dei Comuni presieduta da Leonardo Domenici. Ma non c'è affatto da stare allegri, considerando anche l'enorme mole di debiti che gli enti locali hanno ristrutturato con i derivati. Al 31 dicembre dello scorso anno erano 35 miliardi 276 milioni 487.781 euro. Quasi metà (16,5 milioni) delle Regioni e una somma analoga (15,3 miliardi) dei Comuni. Una bomba innescata. E a guadagnarci davvero, salvo qualche caso, sono state soltanto le banche. Per credere, leggere quello che hanno scritto i giudici della Corte dei conti

in un rapporto dello scorso mese di gennaio: «Normalmente le pubbliche amministrazioni non sono neppure in grado di monitorare costantemente i loro derivati e pertanto restano, di fatto, costantemente soggette ai loro consulenti bancari che, avvantaggiati anche dal lungo termine dell'indebitamento, potrebbero proporre loro ripetute ristrutturazioni in relazione all'andamento dei mercati, con conseguenti ulteriori esborsi di spread di negoziazione». E un passaggio della relazione della Sezione di controllo siciliana a proposito di una operazione di «interest rate swap con vendita di opzione digitale» effettuata all'inizio del 2007 dal Comune di Marsala con una non meglio specificata «banca estera». Operazione che dopo meno di un anno, secondo quanto sostiene la Corte dei conti, avrebbe rischiato «di determinare una notevole perdita, quantificata in 2.307.196,41 euro». Ma gli stessi concetti sono applicabili alla stragrande maggioranza delle situazioni. Il Comune di Reggio Calabria, per esempio. Nel 2006 la giunta reggina, guidata ininterrottamente a partire dal 2002 dall'ex segretario nazionale del Fronte della gioventù Giuseppe Scopelliti, ha stipulato tre contratti di derivati con Bnl, Banca Intesa e Unicredit. Prescin-

dendo da ogni valutazione sugli effetti finanziari, i magistrati contabili concludono: «È accertato che l'operazione è stata stipulata senza preventiva gara, in violazione della normativa sull'acquisizione da parte delle amministrazioni pubbliche di servizi finanziari». Non prima, però, di aver stigmatizzato: «Il Comune in esame non pare fornito di figure professionali interne munite di sufficiente esperienza e professionalità atte a valutare appieno l'operazione di swap proposta e sottoscritta, né risultano a questa Corte precedenti importanti di esperienza in operazioni bancarie a rischio da parte del Comune». Ma perfino quando i derivati vengono utilizzati con professionalità e oculatezza, e riescono a portare sollievo ai bilanci pubblici, non manca qualche insidia. Come hanno rilevato i magistrati contabili della Lombardia. Nel 2002 la Regione guidata da Roberto Formigoni ha stipulato un contratto di finanza derivata con Ubs Warburg e Merrill Lynch il relazione all'emissione di un bond da oltre un miliardo di euro. Contratto firmato con un apposito formulario che prevede uno schema sul quale, nonostante sia «molto diffuso all'interno della comunità finanziaria internazionale», dice la Corte dei conti, «sussistono alcuni

dubbi in ordine all'opportunità che esso venga adottato dagli enti pubblici italiani nell'ambito di negoziazioni finanziarie particolarmente complessi». Anche perché, sottolineano i giudici, il contratto è esclusivamente «in lingua inglese», e questo richiede «sia a chi lo sottoscrive sia a chi deve effettuare le verifiche una particolare e specifica competenza non solo finanziaria ma anche linguistica, riferita alla specifica terminolo-

gia tecnica». Come se non bastasse, aggiunge la Corte dei conti, «l'intero rapporto contrattuale è regolato dalla legge e dalla giurisdizione inglese». Quindi, «vale la pena di mettere in luce che ove si profilasse un contenzioso fra le parti, per qualsivoglia causa, la Regione Lombardia non potrebbe adire la giustizia italiana, ma dovrebbe adire i giudici inglesi, con conseguenti maggiori oneri, oltre che difficoltà di conoscenza del-

la legislazione sia sostanziale che processuale». Non sarà certamente questo il caso, (l'operazione avrebbe finora assicurato soltanto vantaggi alla Regione) ma si tratta di osservazioni non campate per aria. Come anche quelle relative al fondo che è stato costituito per rimborsare gli obbligazionisti : un fondo che poi viene utilizzato dagli intermediari finanziari per investire su un paniere di titoli. In questo caso, afferma la Corte

del conti, «il rischio assunto dalla Regione non è assoluto ma è comunque sussistente, sia pure in astratto. Poiché, fatto salvo il ricorso alle procedure giudiziarie dinanzi al giudice inglese, l'ente non ha alcuna tutela immediata in caso di semplice inadempimento dell'intermediario».

**Sergio Rizzo**

**ENTI E AFFARI/2** - Dopo un anno di polemiche e resistenze della politica - Le indagini parallele della Consob e della Banca d'Italia

## **I Comuni e quelle carte in procura**

*Milano, Verona, Firenze: è in arrivo la svolta delle inchieste giudiziarie sui bilanci cittadini*

**S**arà il 2009 l'anno dell'epilogo giudiziario per la complicata e costosa vicenda dei derivati venduti dalle banche agli enti locali? E' presto per prevederlo, ma i segnali raccolti sono chiari: dopo l'intervento delle Authority, le lunghe polemiche politiche, e il recente incontro tra il Governatore di Banca d'Italia Draghi e il presidente dell'Ance Leonardo Domenici, sembra che molti mesi d'indagini stiano venendo a maturazione. A Milano, certo, dove indaga il nucleo finanziario della procura e il team della guardia di Finanza è lo stesso che ha seguito per il mondo le tracce dei buchi di Parmalat. Ma anche nella Verona di Flavio Tosi e in Toscana dove, secondo quanto riportato da alcune fonti, sarebbero in corso approfondite indagini sulla situazione di alcuni capoluoghi e dei Comuni minori. Ma nel mirino degli inquirenti sarebbero, anzitutto, gli istituti bancari. E' sui «costi impliciti» delle operazioni che si appuntano le attenzioni di chi indaga. Sarebbero infatti oltre due miliardi (di denaro pubblico) i soldi partiti dalle casse degli enti per finire in quello delle banche, all'interno di transazioni che gli inquirenti non considerano trasparenti. E dunque, gli istituti di credito sarebbero al centro della attenzioni di chi indaga. Quanto agli enti e al personale tecnico e politico, si starebbe procedendo a valutare le singole posizioni problematiche. **I dati dell'emergenza** - Trentacinque miliardi di valore complessivo (nozionale) delle operazioni su derivati in essere. Ad avvalersene, sono state 18 regioni su 20, 50 comuni capoluoghi di provincia, 44 province, 447 comuni. Con oltre 11 miliardi di euro, i soli comuni capoluoghi di provincia sono impegnati sullo scivoloso campo dei derivati per oltre 200 milioni in media. Il caso nazionale da cui tutto è iniziato è quello di Milano, ma non sfuggono all'attenzione degli inquirenti realtà relativamente piccole, come quella di Verona, i cui derivati avrebbero un valore nozionale di diverse centinaia di milioni. Più bassa, ma non irrilevante, l'esposizione al rischio di metropoli come Torino, Venezia, Firenze e Roma. Proprio in queste settimane stanno intensificando le indagini la Guardia di Finanza di Verona, mentre in Toscana si guarda con particolare attenzione sia al Comune guidato da Leonardo Domenici che a svariati municipi della provincia. Ma tutti, ovviamente, aspettano di vedere che succederà a Milano: dove in Procura agisce un

team specializzato in reati finanziari, mentre nella Guardia di Finanza opera lo stesso nucleo che ha condotto le indagini sul caso Parmalat. **Le regole del gioco** - Nel dicembre 2001 l'allora ministro dell'Economia Giulio Tremonti interviene per primo a regolamentare la materia in occasione della finanziaria. In Gran Bretagna la vendita di derivati agli enti locali è già proibita da dieci anni, mentre in Italia il fenomeno pare ancora marginale, e viene posto un obbligo di comunicazione presso la centrale del Ministero, all'interno di una normativa abbastanza permissiva. Due anni dopo si registrano i primi segnali d'inquietudine e preoccupazione, e le operazioni in cui banche italiane e straniere (Deutsche Bank, Ubs, Nomura, Depfa, Dexia Crediop e Citi tra le altre) si sostituiscono alla Cassa Depositi e Prestiti nei rapporti pregressi con gli enti si moltiplicano. A fine 2003 lo stesso ministero e lo stesso ministro tornano a intervenire sulla materia. La nuova legge è decisamente più restrittiva ma lascia aperta una possibilità di cui Comuni (e banche) si avvarranno molto negli anni a venire: è confermata la legittimità di passaggi dal tasso fisso al tasso variabile. Una possibilità che, nella fase di mercato

mondiale che si apriva proprio in quei mesi, sembra particolarmente preziosa. **Le radici del male** - Tra l'estate del 2003 e quella di due anni dopo, L'Euribor, cui sono agganciati i tassi variabili, è il più basso del dopoguerra, e sta di poco sopra il 2%. Le banche offrono a molti enti già esposti nei loro confronti di avvalersi della possibilità della legge, e di mutare il proprio tasso fisso in tasso variabile. Scommettendo, assieme ai loro clienti, che il risparmio immediato non sarebbe stato «mangiato» da future fluttuazioni. E invece, proprio a partire dall'estate del 2005 inizia una corsa al rialzo dell'Euribor che arriva a picchi superiori al 5%, prima che l'attuale crisi ne riportasse il corso tra il 3% e il 4%. In ogni caso due dati restano certi: nel biennio di corsa dei tassi gli enti che hanno assecondato le «offerte» delle banche a passare a tasso variabile hanno visto peggiorare sensibilmente la propria valutazione sui derivati; secondariamente, e più in generale, i tanti che sono passati da fisso a variabile hanno radicato la tendenza che oggi vede agganciati i bilanci degli enti locali all'andamento della finanza mondiale. Mentre a copertura di operazioni svantaggiose, alcuni Comuni, tra cui Milano e

Verona, hanno venduto garanzie contro il rischio di fallimento dello stato, i cosiddetti «Credit default swap» che, col peggiorare del rating Italia, a Palazzo Marino, per esempio, stanno già costando quasi 20 milioni da mettere a bilancio nel 2009, proprio mentre il cambiamento dei tassi consentirà di ridurre le perdite potenziali legate alle operazioni a tasso variabile. Nei primi sei mesi dell'anno prossimo, inoltre, sarà ancora proibito agli enti stipulare nuovi derivati, mentre entro certi limiti sarà consentito di rinegoziare alcuni aspetti dei contratti in essere. Poi si vedrà. Nulla è detto, invece, dalla finanziaria, a proposito dell'ipotesi di instaurare clausole di nullità retroattiva per contratti pregressi stipulati in violazione di legge. Le (blande) pressioni esercitate non hanno finora portato alcun frutto.

**Jacopo Tondelli**

Con questa crisi la riforma sarebbe un colpo mortale per il Sud

## Federalismo fiscale, meglio sospenderlo

La discussione sulla riforma del sistema giudiziario, da molti auspicata e da tanti temuta, sembra dover produrre effetti anche sul disegno di legge sul federalismo fiscale, recentemente licenziato dal Governo ed in attesa del varo parlamentare. Bossi teme che le luci puntate della giustizia possano oscurare il testo Calderoli, prorogandone *sine die* l'approvazione e, in fondo, non ha tutti i torti, posto che, eclissatasi l'enfasi iniziale, anche dal centrodestra i mugugni e le prime ritrosie cominciano a manifestarsi ed il consenso granitico che circondava il sogno dell'Italia finalmente federale sembra essere vago ricordo. Tutto ciò avviene poi all'indomani del deposito in Senato del disegno di legge sul federalismo da parte del Partito democratico che, oltre a introdurre modifiche ad istituti noti quali il Fondo di perequazione e a prevederne di nuovi quali il Patto di convergenza, rilancia l'ipotesi di una Commissione per l'attuazione del federalismo. La proposta esplicita e riprende chiaramente quanto emerso dal convegno di Asolo di qualche mese fa, in cui D'Alema e Fini si dissero d'accordo sull'istituzione di una Commissione bicamerale che presiedesse l'attuazione del federalismo fiscale al contempo prevedendo, come sembra logico, una serie di interventi di riforma costituzionale, a partire da quanto previsto dalla cosiddetta «bozza Violante», già approvata in Commissione affari costituzionali della Camera nella scorsa legislatura. All'epoca del convegno, Bossi liquidò in fretta e furia l'idea della bicamerale, mentre ora sembra molto più cauto e possibilista. La svolta del Senato sembra poter essere dettata proprio dalla considerazione che oggi il federalismo non è più avvertito come priorità da gran parte dell'opinione pubblica e da molti partiti. Bossi ha fiuto e sa che tirare troppo la corda potrebbe far saltare il banco ed è probabile che ciò spieghi il suo addivenire a più miti consigli. Inoltre, il dibattito su questi mesi ha evidenziato come il disegno federalista risulti ancora troppo oscuro quanto ad obiettivi ed a modalità di attuazione e da molti si è osservato che esso potrebbe moltiplicare i centri di spesa, con effetti nefasti anche sul debito pubblico. La stretta connessione tra crisi economica e attuazione del disegno federale è stata colta con nettezza da Pierferdinando Casini che si

è espresso in questi termini: chiedo di mettere un grande stop al federalismo: in queste condizioni è un rischio enorme per il paese. Tutti i processi storici vanno collocati nel tempo. Oggi c'è una crisi economica senza precedenti. Famiglie ed imprese stanno già avvertendo la drammaticità del momento. In più, il Paese si porta dietro un debito pubblico spaventoso. La Bicamerale è senz'altro giusta in termini teorici, ma prima di arrivare a quest'esito diamoci una calmata, evitiamo di mettere in moto un convoglio che rischia di deragliare. Mi chiedo chi si farà carico del debito pubblico, che è un debito dello Stato. Verrà distribuito alle Regioni?». Ma se i dubbi di Casini paiono macigni, tuttavia non sembra fondato chiedere uno stop al federalismo in pendenza di una crisi economica senza spiegarne le motivazioni. E' infatti chiaro che una riforma strutturale, quale quella federale, in teoria dovrebbe rimanere indifferente alle condizioni «di contorno» in cui essa matura. Tutte le riforme che incidono sull'impianto generale dello Stato sono per definizione di lungo periodo e, dunque, non si prestano a subire variazioni sostanziali in funzione del mutamento

di condizioni economiche congiunturali. E ciò, nonostante sia evidente che il periodo storico risulti assolutamente sfavorevole e l'approvazione del federalismo, in tempi brevi, potrebbe davvero costituire un colpo decisivo per il Mezzogiorno. La straordinarietà della crisi economica in atto, che ha dimensioni planetarie e strutturali e che inciderà sui criteri di formazione e sulle modalità di funzionamento dell'intero sistema capitalistico, nonché sull'assetto finanziario ed economico mondiale. Un mutamento di portata epocale, dunque, che provocherà effetti stravolgenti anche nel nostro Paese, determinando rapporti nuovi tra capitale e territori, entità delle risorse e radicamento sociale, produzione e distribuzione del reddito. Insomma, cambierà tutto. E, allora, vale forse la pena aspettare che il quadro si normalizzi, comprendere ed analizzare in che termini la crisi avrà mutato gli assetti economico-sociali all'interno delle singole Regioni, anziché buttarsi a capofitto in una riforma dagli esiti incerti. Anche a costo di dare un dispiacere a Umberto Bossi.

**Sergio Locorotolo**

**LA GAZZETTA DEL SUD – pag.14**

Ben 326 su 409 quelli con popolazione inferiore a 5 mila abitanti

## **I piccoli comuni, una risorsa per l'intero territorio calabrese**

**CATANZARO** - Il responsabile dell'Unità organizzativa Autonoma "Affari della Presidenza" Vincenzo Falcone, ha presieduto, nella sede del Comalca di Germaneto, la riunione operativa con i sindaci di alcuni piccoli Comuni del catanzarese per affrontare l'emergenza abbandono dei piccoli centri storici. Questo primo appuntamento, cui seguiranno quelli relativi ai centri delle altre quattro province ha coinvolto diciassette sindaci ed ha visto la partecipazione anche del viceprefetto vicario di Catanzaro, Sebastiano Cento, e dei fun-

zionari della Regione Calabria Franco Aloisi, Brunella Scozzafava e Rosellina Brancati. Da comuni-lilliput, come sono stati definiti mutuando i minuscoli personaggi che popolano il capolavoro di Jonathan Swift "I viaggi di Gulliver", a centri vitali e motore di sviluppo dell'economia regionale. Potrebbe essere questa la metamorfosi dei piccoli centri con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, attualmente afflitti da non pochi problemi a partire dal calo demografico. In Calabria sono ben 326 le realtà municipali che

rientrano in questa fascia, per una popolazione di 687.232, su un numero complessivo di persone che supera di poco i due milioni, stando ai dati emersi dal censimento del 2001. E all'interno di essi ve ne sono quarantadue al di sotto della soglia limite di mille unità e che perciò sono ritenuti a rischio di vera e propria estinzione. È appunto a queste micro-comunità che l'Ufficio sindaci della Regione, in collaborazione con la prefettura di Catanzaro, ha inteso dedicare il primo di una serie di incontri con i 409 comuni calabresi.

«Questo allo scopo – ha sottolineato Falcone – di poter evidenziare le criticità e cercare di individuare, mediante un'azione sinergica tra amministratori regionali e comunali, con l'ausilio delle rispettive prefetture, le soluzioni giuste per una inversione di tendenza». Secondo il responsabile Uoa è necessario "far emergere tutte quelle potenzialità e specificità di cui questi piccoli Comuni sono dotati e che possono trasformarsi in altrettante fonti di ricchezza».